

VIII

II. Riflessioni sulla riforma del 1828	158
III. Quali altre vie vi fossero a terminare le cause, escluso il regio potere.	160
IV. Dottrina del Sig. MEYER tedesco sul sistema di Cassazione. Riflessioni sulla medesima	165
V. Riforma ultima del 1837, colla quale si giunse presso al segno, ma non fu ancora colpito.	170
VI. Ricongiunzione del fatto al diritto farà cessare i maggiori inconvenienti sperimentati finora	173
VII. Togliendo gl' inutili rinvii, si toglieranno gli altri inconvenienti	177
VIII. Riunito il diritto al fatto, aboliti i rinvii, si ricade di necessità nella doppia conforme. Doppio modo di farla	178
IX. La doppia conforme è nelle viscere della Cassazione.	180
X. Parallelo della doppia conforme col sistema della Cassazione di ogni tempo	182
XI. Come si possa conservare la legge nella sua purità, prevenendo l' eccesso di autorità in un tribunale supremo, ed impedendo le difformità della giurisprudenza, anche nella seconda ipotesi del § VIII.	183

FRAMMENTO

Della sezione X, del cap. XXIV dell' Autorità giudiziaria del Presidente della Cassazione di Francia, HENRION DE PANSEY. Parigi, 1818, dalla pag. 412 in poi. . 189

OSSERVAZIONI

Sopra quello, che si truova scritto della Cassazione dal Sig. MARCADÉ, negli Elementi del diritto civile francese. Parigi, 1844 204

PARTE SECONDA

DELLE LEGGI CHE SEGUONO LA INVASIONE DEL MDCCCVI.

*Nova mi facies inopinave surgit,
VIRG. AEN. VI.*

§ CLVI. *Cambiamento generale delle nostre cose dal 1806 in poi.*

Tutte le narrate cose riceverono un intero e rapido cambiamento alla discesa de' Francesi del 1806. V. A. R. non era ancor nata; ma dalla memoria de' viventi maggiori tal discesa è contata in Napoli per la seconda; e dalla storia italiana per undicesima, cominciando da quella de' Galli a Roma, al tempo di CAMILLO (1). Dalla detta epoca in poi, per lo corso di anni dieci, l' amministrazione civile e militare, le leggi, i tribunali, il diritto pubblico a buon conto e 'l privato, tutto si rinnovò, o nella forma e nell'apparenza, o nella sostanza e nella realtà. Da tali novità dipende lo stato attuale delle cose di questo reame. La sola parte superiore del diritto pubblico rimase salva, cioè la natura del governo; poichè la monarchia, occupata dagli invasori, fu sostenuta nella sua interezza; salvo un tentativo, che fu fatto il 1808, di cui tosto si conobbero gl' inconvenienti, e si repressero gli effetti; ed un altro del 1815 in sul finire della invasione, per allettare gli amici delle novità a sostenerla.

(1) Prima del 1799, se ne numeravano nove. PUFFENDORF, *Hist. univ.* MONTESQUIEU, *Esprit des lois*, liv. X, chap. XI.

§ CLVII. *Cambiamento nelle Segreterie di Stato.*

Alcun cambiamento fu fatto soltanto in quelle, che sono le braccia immediate della monarchia. Le Segreterie di Stato presero nome di Ministeri di Stato; ed alle antiche, ne vennero aggiunte altre due, di Polizia l'una, e di Affari Interni l'altra. I Ministri cominciarono a scriver delle Ministeriali, cioè lettere in loro nome, ordinate a fare eseguire le leggi e le risoluzioni, concernenti le materie di ciascuno (laddove prima i Segretarj di Stato non altrimenti parlavano, che riferendo gli ordini dati loro in voce dal Re, in quella forma, che si chiamava *dispaccio*): e la parola sovrana si restrinse ad uscire sempre direttamente, in forma e sotto nome di *Legge*, nelle risoluzioni generali, e di *Decreto*, nelle particolari; seguita dalla sottoscrizione di unico Segretario di Stato, per le materie di tutti i dipartimenti. Talvolta sotto nome di *Decreti* si trovano anche delle risoluzioni generali. Queste cose continuano presso a poco allo stesso modo; se non che oggi ogni Ministro è Segretario di Stato pel dipartimento suo, ed assume entrambi questi titoli. Al Ministero della Real Casa si è accoppiato il titolo e il carico degli ordini cavallereschi (1). All'uso delle ministeriali, che continua, s'è aggiunto quello de' *reali rescritti*; dove il Segretario di Stato riferisce gli ordini, che riceve in voce da S. M. nel che si è restituita la forma del real dispaccio, in quanto all'essenziale. Con liberalissima disposizione della legge de' 24 di marzo, 1817, si è data a tutti i corpi giudiziarij ed amministrativi la facoltà di rimostrare contra i reali rescritti, quando gli credano irregolari, prendendone il principio dalla L. 7, C. *De precibus Imper*

ratori offerendis. Il rimostrare poi contra le ministeriali è dato a tutte le autorità.

(1) La Real Casa ha cessato, son parecchi anni, di esser materia d'una Segreteria di Stato; e fa parte della real Maggiordomia. Gli ordini cavallereschi son passati sotto la Presidenza de' Ministri.

§ CLVIII. *Nuovo Consiglio di Stato, che succede agli antichi corpi consultivi; Consulta del Regno, che succede al nuovo Consiglio di Stato, dopo creato e indi disciolto il Supremo Consiglio di Cancelleria. Consiglio di Stato antico, ripristinato dopo la ristaurazione; e Consiglio de' Ministri.*

Prima della militare occupazione furono in Napoli varj corpi consultivi, sotto varie denominazioni, e secondo i varj tempi. La Real Camera consigliava negli affari di giustizia. Nelle cose ecclesiastiche, consigliava la stessa Real Camera, la Giunta degli Abusi, il Delegato della Real Giurisdizione, il Cappellan Maggiore col suo Consultore ecc. Negli affari di Finanze, il Consiglio di questo nome. Nelle cose di oltre il faro, la Giunta di Sicilia ecc. ecc. A tutte queste autorità fu sostituito, al cominciar del decennio, un numeroso Consiglio di Stato, nel quale vennero unite tutte le parti consultive. Questo differiva al tutto dal nostro antico Consiglio del Re; dove egli risolveva, udendo i Segretarj e i pochi Consiglieri di Stato, i quali allora erano i primi dignitarij del governo. All'antico Consiglio di Stato corrispose nel decennio l'altro, che i Ministri tenevano col capo allora del militar governo. Oggidì il nome di Consiglio di Stato si è restituito al venerando consesso, che tiene S. M. co' suoi Ministri, e co' Consiglieri di Stato, corrispondenti agli antichi. Gli affari, che ivi si trattano, son preparati prossi-

mamente nel così detto Consiglio de' Ministri, dove intervengono tutti i medesimi, sotto la presidenza del primo fra loro.

La M. del Re Ferd. dopo ricuperata questa parte de' suoi reali dominj, e propriamente addì 8 Dicembre 1816, restituì alla loro originaria unità i due regni di Napoli e di Sicilia; e scambiando gli aggiunti di IV per Napoli, e di III per Sicilia, che fino ad allora avean distinto il suo augustò nome, s' intitolò FERDINANDO I, *Re del regno delle due Sicilie*; secondo ciò, che nel Congresso di Vienna, da tutte le potenze di Europa era stato divisato. Nell'atto medesimo istituì una Cancelleria Generale, per tenere il deposito di tutte le leggi e di tutti i decreti, che per lo innanzi si darebbero al regno; ed in essa, un supremo Consiglio di Cancelleria, per la discussione e la preparazione degli affari più importanti dello stato, prima di recarsi alla sovrana decisione. A questo collegio, disciolto tra i disordini del venti, fu surrogato, nel Giugno del 1824, dalla prelodata M. S. altro corpo di 24 soggetti, fra napoletani e siciliani, a' quali presiede un Consigliere Ministro di Stato, senza portafoglio; per sommettere i suoi pareri al Re nelle materie di ogni genere, che S. M. gl' invia. Egli porta il nome di Consulta del Regno. La Consulta, da qualche particolarità infuori, corrisponde allo actual Consiglio di Stato di Francia, ed a quello fra noi del decennio; e raccoglie in se le occupazioni di tutti i precedenti corpi consultivi del regno compresi il Supremo Consiglio di Cancelleria.

§ CLIX. *Introduzione del Bullettino, a cui segue la Collezione delle leggi e de' decreti.*

Colla forma delle nuove così dette leggi e de' così detti decreti, emananti dal militar governo, eominciò una loro raccolta cronologica, che prese a pubblicare il governo stesso,

sotto nome di *Bullettino delle leggi e de' decreti del regno di Napoli* (1). Il Bullettino di Napoli comprende, a somiglianza di quel di Francia, quasi unicamente il diritto pubblico del novello sistema. Egli comincia dal 1806, e progredisce sino a' primi mesi del 1815; quando col fausto ritorno della vostra augusta famiglia cessò la militare occupazione di queste contrade. Da questa seconda epoca l'opera, cambiato in parte titolo, prese quello di *Collezione ecc.* ritenendo il metodo e la forma del *Bullettino*. Questo corpo porta due semestri ovvero due volumi per ogni anno; ad eccezione degli anni 1806 e 1815, nei quali i due semestri sono uniti. Egli si può considerare, come una continuazione delle prammatiche e dei dispacci.

(1) Legge de' 31 di Dicembre, 1806.

§ CLX. *Incamerazione degli arrendamenti, e fondiaria.*

La prima novità reale da' Francesi subito fatta fu la incamerazione di tutti gli arrendamenti al regio erario (1). Dicevansi tra noi, con voce spagnuola, *arrendamenti* le rendite de' dazj indiretti, le quali si trovavano per la più parte vendute a diverse compagnie di privati che portavano il nome di *consegnatarj*, col diritto di percepirle direttamente, e di amministrarle a loro conto, con date regole. Distinguevansi gli arrendamenti dai nomi degli oggetti, da cui il dazio proveniva; come de' sali, dell'olio, delle farine, del vino del tabacco, della neve, delle carte da giuoco ecc. Si fatte rendite furon dunque richiamate tutte al Fisco; ed aggiuntavi una diretta imposta sopra tutti i fondi, denominata *fondiaria*, ed altra diretta sulla industria personale (2), con altre sugli atti giudiziarij e convenzionali ecc. risultò da tutte un novello sistema di finanze.

I Francesi imposero la fondiaria, come un surrogato di tutti i tributi, che prima si pagavan dal Regno di Napoli al Fisco (3). Ella ha per base la rendita netta presunta, valutata in danaro, di tutta la superficie del regno, che si possessa come proprietà fruttifera o capace di fruttificare. Tal rendita è liquidata, secondo la varia potenza de' fondi, che perciò sono distinti in tre e talvolta in più classi nel tenimento di ogni comune; e si chiama rendita *imponibile*. Fra le più sagge determinazioni prese dopo la ristaurazione del regno, e propriamente addì 10 di Giugno, 1817, merita uno de' primi luoghi l'aver dichiarato immutabile fino allo anno 1860, l'imponibile di allora, e fino al 1880 quello degli oliveti e dei boschi, o piani o montuosi, *ancorchè dallo stato perfettamente incolto venisse un fondo ridotto alla più lucrosa coltura*; e ciò per incoraggiare i possessori a migliorare i lor poderi, dando un premio alla industria. Con questo medesimo accorgimento si sono statuite delle importanti franchigie a favor di coloro, i quali edificassero delle nuove, o ristaurassero, ampliassero, migliorassero delle vecchie case. Sullo imponibile così fermato è imposta la fondiaria, che tra principale, ed una giunta designata sotto nome di *grana addizionali*, supera di poco il quinto (4). Nei fondi enfiteuticati la fondiaria si paga dall'enfiteuta, cioè dal padrone utile; il quale ritiene il quinto del canone, che corrisponde al padron diretto. E poichè ne' paesi agricoli lo impiego de' capitali, che si danno, si viene a risolvere in una partecipazione de' frutti delle terre; è stabilito nel sistema della nostra fondiaria, che il debitore ritenga il dieci per cento dagl'interessi, e il cinque da' vitalizj da se dovuti. La fondiaria è il ramo di maggior conto della finanza odierna; e trapassa i sette milioni e mezzo di ducati l'anno. Oggidì è divenuta alquanto più forte del quinto; poichè la decadenza della rendita delle terre, cagionata

dallo avvillimento delle derrate, non lascia trovar nel commercio alla rendita imponibile il valore, che le fu prima attribuito. Nella costituzione primitiva dello *imponibile* i frutti della terra furon tutti valutati in grano; sì per essere il grano il frutto più comune del regno, sì perchè il prezzo del grano suole essere il regolo per tutte le altre derrate. Ed il grano allora molto più caro, che ne' tempi seguenti, fu posto a carlini venticinque il tomolo, come a prezzo medio.

(1) Legge de' 25 di Giugno, 1806.

(2) La diretta sulla industria personale è stata poi tolta.

(3) LL. degli 8 di Agosto e degli 8 di Nov. 1806.

(4) Nell'anno 1828, nel quartiere S. Giuseppe della città di Napoli, ricadeva a duc. 20, e grana 66 per ogni duc. 100 d'imponibile. Ogni quartiere di Napoli vale per un comune.

§ CLXI. Origine del Debito Pubblico.

Il prezzo delle indirette imposte rincamerate cogli arrendamenti, secondo una liquidazione, che ne fu fatta, venne restituito a' privati possessori in cedole, che viene a dire in una spezie di carta-moneta, buona a due usi. Il primo fu quello di poterne comperare beni, come allor si dicevano, *dello stato*, la cui maggior parte derivò dall'abolizione de' monisteri; il secondo, di farle iscrivere nel libro del *Debito Pubblico*, per riscuoterne un tanto per cento l'anno (1). Questo tanto per cento in principio fu il cinque, che di poi fu ridotto al tre; e il debito pubblico fu chiamato *consolidato* (2). Ma nel comperare e vendere di tali rendite non si tiene conto dell'originario capitale. In vece di questo si considera il prezzo, che la voce pubblica stabilisce ad ogni cinque ducati l'anno di rendita. Il qual prezzo varia di giorno in giorno, secondo le circostanze commerciali e politiche del paese, e degli altri, co'quali egli è in rela-

zione, o vere che sieno o supposte. Così anche succede in Francia ed in Inghilterra. Ed ecco la origine del debito pubblico di Napoli. Non è già, che il governo non avesse de' debiti prima. Quasi tutti i governi di Europa ne avevano, ne hanno e ne avranno; ma la forma, che attualmente ha quel di Napoli, sul modello di quel di Francia, e d'Inghilterra, da cui la Francia l'ha tolto, viene dalla notata epoca. La differenza specifica fra il nostro antico e l'attuale è questa. Prima il governo, avendo bisogno di un danaro straordinario, consegnava a coloro, dai quali il riceveva, una imposta, o già prima esistente, o che creava a tale uopo; la qual serviva di rendita a' capitali dati. Tali capitali si chiamavan *Partite di arrendamenti*. In questo sistema la natura del debito era occulta; poichè l'apparenza portava una compera e vendita. Ma nel fondo i vettigali in mano a' privati rappresentavano i capitali, che il governo aveva ricevuti da loro. Tal sistema è antico; gli Spagnuoli ne usavano grandemente. I Francesi cominciarono a conoscerlo sotto FILIPPO di VALOIS, il 1345, quando per un prestito fatto al governo, fu creata e consegnata una imposta sopra i liquori spiritosi (3). Quello della già famosa banca di S. Giorgio di Genova è il più nobile fra i primi esempj (4). Oggidì il debito dello erario è alla scoperta. Il governo percepisce e regge a suo modo tutti i dazj; egli stesso paga a' suoi creditori gli interessi de' capitali, che loro dee; e questi capitali si chiamano *Iscrizioni sul Gran Libro del debito pubblico*. Tali iscrizioni, per regola, e a riserva di qualche eccezione, sono alienabili a volontà del possessore, ed incapaci di qualunque vincolo. Si vendono quindi e comperansi ogni giorno nel più facile modo, a quel tanto per ogni cinque di rendita, il qual viene determinato, come si è detto, dal corso libero di questo commercio. Ed in ciò le iscrizioni son diverse anche dalle partite degli arrendamenti; le quali

ammettevano tutti i vineoli; e per vendersi e comperarsi avevano uopo di molte indagini e di molte cautele, quasi come nella vendita dei fondi.

(1) Legge de' 24 di Agosto, 1806.

(2) Decreto de' 12 di Nov. 1808.

(3) STEWART, *Recherches des principes de l'Economie politique*. T. V, pag. 14, Paris, 1790.

(4) Poichè i Genovesi ebbero fatta pace co' Veneziani (l'anno 1484), dopo quella importantissima guerra, che molti anni addietro era seguita fra loro, non potendo soddisfare quella loro repubblica a quelli cittadini, che gran somma di danari avevano prestata, concesse loro l'entrate della Dogana; e volle, che secondo i crediti, ciascuno per li meriti della principal somma, di quelle entrate partecipasse, infino a tanto che dal comune fossero interamente soddisfatti. E perchè potessero convenire insieme, il palagio, il quale è sopra la Dogana, loro consegnarono. Questi creditori adunque ordinarono fra loro un modo di governo, facendo un consiglio di cento di loro, che le cose pubbliche deliberasse; ed un magistrato di otto cittadini, il quale come capo di tutti eseguisse. E i crediti loro divisero in parti, le quali chiamarono luoghi; e tutto il corpo loro in S. Giorgio intitolarono. NICC. MACCHIAVELLI, *Storie fiorentine*, lib. VIII, verso il fine. S. Giorgio bene amministrato, e cresciuto di nuove ricchezze, seguì a prestar danari alla repubblica, e ne riceve in pegno la maggior parte delle terre e delle città a quella soggette; talchè venne a formare una repubblica nella repubblica, assai più potente, che la repubblica madre. Esempio veramente raro (riflette il citato scrittore), e da' filosofi in tante loro immaginate e vedute repubbliche mai non trovato.

Ma il *Debito pubblico* nella forma appunto, che oggi ha in Europa, viene esattamente, come da suo modello, dall'antica Firenze. Farà piacere vederlo ivi tal quale, poco meno che cinque secoli addietro, secondo che il descrive minutamente LIONARDO ARETINO, nel principio del libro VII della sua *Storia fiorentina*, verso la metà del 1300.

Eodem anno maximum est Reip. fundamentum parvo ex principio jaci coeptum. Civibus Respublica debebat auri pondo circiter LXXM, du-

dum mutuo sumpta ob Lucae redemptionem. Ea igitur summa, cum ob angustiam aerarii dissolvi non posset, ac iniquum videretur suo fraudari cives, qui fidem publicam secuti mutuo dederant; media quaedam inter has difficultates reperta est via. Nominibus enim eorum, quibus debebatur, tributim descriptis, annui redditus e publico constituti sunt, quina singulis centenis. Quantitates vero ipsae in unum coarctatas, a similitudine cumulandi, vulgo Montem vocavere: idque in civitate postea servatum. Quoties Respublica indiget, cives tributa persolvunt: solutorum vero pensiones annuas percipiunt. Hi Montes cumulationesque pecuniarum bellis quidem crescunt, pace minuuntur, propterea quod abundante Republica, dissolutio fit crebra atque peremptio. Quantitatum vero descriptarum et venditio est civibus inter se et permutatio, atque (ut in caeteris mercimoniis) pro tempore, pro spe, pro commodo minuitur earum pretium, atque augetur. In emptorem eadem commoda, quae venditor ipse percepturus erat, transferuntur. Ea res facit, ut cives ad crebras tributorum solutiones perirent, non pereunte omnino, quod solutum est, sed utilitatem, si non magnam, attamen aliquam afferente.

Ecco qui tutta la natura e tutti gli accidenti dello odierno *Debito pubblico*. 1. Debitore il governo, creditori i privati. 2. Rendite pubbliche costituite a' creditori pe' capitali da loro dati. *Reditus e publico constituti*. 3. Irrepetibilità di tali capitali, come dal numero 9 più sotto risulta. 4. Ragione del cinque per cento in origine. *Quina pro singulis centenis*. 5. Libro del debito pubblico. *Nominibus eorum, quibus debebatur, tributim descriptis*. 6. Commercio di tali rendite. *Quantitatum vero descriptarum et venditio est civibus inter se et permutatio*. 7. Variabilità del loro prezzo, secondo le circostanze, *pro tempore, pro spe, pro commodo*. 8. Trasferimento delle rendite da persona a persona. *In emptorem transferentur*. 9. Il governo *amortizza* il debito, a misura che può. *Abundante republica, dissolutio fit crebra atque peremptio*. 10. Principio di tutta la cosa presso i Fiorentini, *cum ob angustiam aerarii dissolvi summa non posset, ac iniquum videretur suo fraudari cives*. . . *media inter has difficultates reperta est via*. Principio della cosa stessa tra noi, cedole date ai creditori del governo, pe' danari, che ne' passati tempi gli avevano somministrati. Che manca del moderno alla cosa antica, e dell' antico alla moderna? Il solo nome principale, perchè gli accessorj anche

s' incontrano. *Monte* era il nome di allora, e *Debito pubblico* quel di ora. *Multa renascentur, quae jam cecidere*. Il debito pubblico della Inghilterra, nella forma attuale, ha per sua prima epoca la rivoluzione del 1688. STEWART. *Econ. polit.* T. V, pag. 17. Paris, 1790.

§ CLXII. *Cassa di Amortizzazione*.

La idea del debito pubblico conduce seco quella della *Cassa di Amortizzazione*; invenzione eccellente, per impedire, che il debito dello stato non cresca in immenso. Il debito pubblico, per esempio, di cinque milioni l'anno richiede, che il Re dalle rendite fiscali tenga destinati cinque milioni l'anno a pagare i cinque dovuti. Se la cosa resti qui, il debito anzidetto sarà inestinguibile, anzi riceverà un accrescimento ad ogni nuovo straordinario bisogno. Ma se, oltre i cinque milioni l'anno, verranno destinati al debito pubblico altri cinquecentomila, per esempio; e questo decimo si tenga in disparte, per comperarne iscrizioni da' privati, che ogni giorno ne vendono; e il frutto di queste iscrizioni, a misura che se ne vengono acquistando, si faccia costantemente servire allo stesso uso; in meno di cinquanta anni tutto il debito sarà estinto ed *amortizzato*. Or la distinta amministrazione delle rendite inservienti a ricomperare le iscrizioni del Gran Libro, è appunto la *Cassa di Amortizzazione*. Questa invenzione architettata ora sul modello francese, ma di gran lunga perfezionata dall'attual Ministero delle Finanze, non è nuova nel regno. Quando qui esistevan gli arrendamenti, avevamo la così detta *Giunta delle ricompere*, ovvero un'amministrazione particolare, che da date rendite regie, ricomperava di mano in mano, ed incorporava al Fisco delle partite di arrendamenti. In Inghilterra la *Cassa di Ammortizzazione*, perfettamente amministrata, è quella, che da lungo tempo sostiene il credito della detta nazione, a fronte alla mole strabocchevole del suo debito pubblico (1); ed è servita

di esempio alla francese. Alla Cassa di Ammortizzazione si sono aggiunte in processo di tempo varie altre incumbenze.

La nostra Cassa di Ammortizzazione, perfezionata, come si è detto, dall'attual Ministero delle Finanze, proseguita tuttavolta le sue operazioni prosperamente, e ci fa sperare dopo non lungo intervallo la estinzione di tutta quella parte del debito pubblico, che conviene estinguere (2). Intanto ha ella, insieme con altri spedienti, che tutti si debbono al sopradetto Ministero, partorito già, è molto tempo, il cresciuto valore delle rendite pubbliche; talchè trovatesi esse in successore della militare occupazione, al prezzo capitale di trentanove e di trentotto per ogni cinque di rendita annuale, presero a valere nel corso ordinario, e così proseguono, intorno all'ottanta; e per un tempo superarono il cento (3).

(1) SAY, *Econ. Polit.* Tom. II, ch. dernier.

(2) Real decreto del dì 15 Dic. 1826.

(3) Oggidì, che siamo al 1842, superano anche il cento, e si accostano al centodieci. Nel testo si parla dello stato delle cose di poco precedente al 1830.

§ CLXIII. Cassa di Sconto.

Le idee di questi benefizj si associano a quella di un altro non minore, in materia di pubblica economia, dovuto similmente allo attual Ministero delle Finanze; alla idea cioè della *Cassa di Sconto*. Questa cassa impresta a'negozianti, che offerano una data sicurtà, le somme, di cui possono aver mestieri, al discretissimo interesse del quattro ed anche meno per cento l'anno (1); il che ha salvati moltissimi, che per la difficoltà de' tempi sarebbero falliti; ed ha contribuito a far diminuire il regolare interesse civile del danaro, che la militare occupazione lasciò in Napoli fino al 12 per cen-

to. In oltre la Real Tesoreria non ha ora più bisogno di negozianti per le operazioni di cambio, che prima faceva per loro mezzo, allorchè le occorrevano; ma le fa, quando ne ha uopo, per mezzo della detta Cassa, con risparmio notabilissimo. Tutto questo servizio, utilissimo sì per le cose mentovate, come per un lucro considerevole, che frutta, si fa con una data quantità di danaro, che la Cassa di Sconto riceve parte dalla Real Tesoreria, parte dal Banco di Napoli, al cui mantenimento concorre il lucro suddetto. Il nostro Banco è una istituzione tutta nazionale, poco apprezzata dai Francesi, e da loro sfavorita; ma rianimata dopo l'epoca felice della ristaurazione, e seguitata a proteggere, come merita la sua grandissima utilità.

(1) Real decreto de' 12 Dic. 1816.

§ CLXIV. Risorgimento del nostro Banco, e sue operazioni.

I Banchi di Napoli, che prima eran sette, diversificavano assai da quei, che si chiamano *banchi* e *banche* di altre nazioni; se se n'eccezzano quei di *Amsterdam* e di *Amburgo*, coi quali avevan qualche similitudine (1). Il Banco napoletano riceve il danaro contante di chiunque voglia deporvelo; lo custodisce a sue spese; e lo restituisce ad ogni richiesta del deponente, nelle stesse o in equivalenti monete; il che fa, che tal deposito sia irregolare. Nel ricevere il danaro, dà un foglio di carta ben contrassegnato, dove si scrive la somma del danaro ricevuto; che si chiama *fede di credito*. Il creditore, dando delle nuove somme, può farle iscrivere nella stessa fede, la quale prende allora il nome di *madrefede*, e tutto il danaro così dato si chiama *Introito* della madrefede. Lo stesso creditore può ritirarlo in tutto

o in parte, o farlo pagare a terze persone in tutto o in parte, col mezzo di mandati al Banco, da lui sottoscritti, che si chiaman polizze; de' quali mandati si fa notamento ad un'altra faccia della madrefede, sotto un'altra rubrica, detta *Esito*; e di tal notamento si fa menzione scritta in piedi della polizza. La polizza indi esibita al Banco, colla sottoscrizione di colui, cui va pagata, si scambia a vista nel danaro, che rappresenta. I privati ritengono presso loro le madrefedi, ancorchè estinte; il Banco ritiene le polizze pagate. Lo scambio della fede di credito si può fare anche senza polizza, restituendosi al banco colla sottoscrizione di colui, in testa di cui è fatta; o di colui, a cui il creditore l'abbia precedentemente con sua sottoscrizione girata. Puossi anche senza fede di credito pagare ad altrui per Banco, facendo notare la prima volta il danaro sotto la polizza; il qual danaro si dice *sciolto*. Ma questo può aver luogo nelle somme minori di ducati dieci, poichè non si forma fede di credito minore di tal somma.

(1) Il banco di Amsterdamo fu fondato il 1609. SAY, *Econ. politique*. Tom. II, pag. 137. Paris, 1826. I nostri banchi, come stabilimenti pubblici, cominciarono dal 1575; il primo fu quello della *Pietà*; e seguirono altri di mano in mano, fino a quello del *Salvadore*, nel 1640. Rocco, *De' banchi di Nap.* Tom. I, pag. 3. L'ornatissimo Commendator di ROSA, stato Reggente di questo ramo, ora Consultore di Stato e mio riverito collega, mi ha fatto il favore di verificarmi queste notizie.

§ CLXV. *Comodi, che il Banco presta al pubblico.*

I comodi, che i privati traggon dal nostro Banco sono moltissimi. 1. Egli è il depositario gratuito universale; e sottrae il danaro dal pericolo de' furti privati, ed il possessore da quel della vita. 2. Egli fa risparmiare a tutti il tem-

po e la noja della numerazione, bastando una riga scritta a trasferire da uno ad un altro qualunque, comechè ingente, somma. 3. Egli fa, per così dire, da ragioniere a tutti i privati, i quali nelle loro madrefedi, hanno un conto bello e fatto di entrata e di uscita. 4. Egli porge un facile mezzo di far delle convenzioni di data certa senza spesa niuna, dovunque entri un pagamento presente di danaro; bastando a formarle la polizza di chi fa il pagamento per Banco, ed il silenzio di chi 'l riceve; e somministra una pruova autentica di tutti i pagamenti fatti. 5. Egli ha l'obbligo di accertar la persona, a cui si dee numerare il danaro; o che la polizza sia da pagarsi all'individuo semplicemente, come a *Tizio*; o all'individuo con una qualità, che faccia condizione nel pagamento, come a *Tizio, qual procurator di Sempronio*; o a persone innominate, ma diseguate per la lor qualità, come *a' legittimi eredi di Gajo*. In tutti questi casi, se il Banco erra o nello individuo o nella qualità, erra a suo danno. 6. Egli dà il mezzo di fare adempiere con sicurezza le cautele da prestarsi da chi riceve il danaro; poichè fattasi la polizza, e spiegatosi in essa quello, che si debba prestare dall'altra parte, il Banco non paga, se non in vista degli adempimenti eseguiti, e ne rimane garante. 7. Egli scioglie dall'obbligazione del pagamento, perchè la polizza consegnata od offerta vale danaro effettivo consegnato od offerto. 8. Egli è l'archivista generale di tutte le case e di tutti gli stabilimenti pubblici, perchè delle polizze pagate, che diligentemente conserva, dà le copie autentiche, anche dopo secoli, a chiunque le richiegga. 9. Dal danaro stagnante, che nei tempi regolari è sempre in esso copioso, egli fa de' prestiti sopra pegni, che si riceve, al discreto interesse del sei per cento; dal quale interesse ricava una parte del suo mantenimento; e nei tempi andati si cavò tal lucro, che arricchì di stabili e di rendite i sette banchi an-

tichi. I Francesi gli spogliarono di quasi tutti i lor beni patrimoniali e delle antiche prerogative, e gli ridussero ad uno. Il defunto Re, FERDINANDO I, di veneranda memoria, conservando la unità, poichè la mancanza de'beni non permetteva il ristabilimento de'sette; divise l'uno in tre casse, che sono oggi come tre banchi distinti, posti in tre siti diversi della città, in S. Giacomo, nello Spirito Santo, e nella Pietà; ed ha restituito a questa istituzione la sua grandissima utilità antica, che non sarà mai conosciuta soverchiamente. Le casse di S. Giacomo e dello Spirito Santo son chiamate *di Corte*, perchè la Real Tesoreria tiene in esse il suo danaro, senza escluder quello de' privati. La cassa della Pietà riceve soltanto danaro privato. Ma tutte e tre hanno, pel pubblico comodo, una piena comunicazione tra loro, che si chiama *riscontro*; e formano insieme prese il *Banco* oggidì unico, che si denomina *delle due Sicilie*. L'opera dei pegni si è soprattutto rianimata; ma vi si è posto tale ordine, che formando l'oro e l'argento la base di essa, e non ammettendosi le gioje, se non per limitate eccezioni; non può mai patirne disagio il deposito del danaro, ch'è l'opera essenziale. I pegni di materie non preziose, per la gente povera, fanno una picciola parte dell'opera. Al risorgimento del Banco ha contribuito di gran lunga lo averlo fatto nuovamente depositario del danaro della Real Tesoreria, cosa che anche i Francesi avean tolta. E vicendevolmente il danaro fiscale ha con ciò e con altri saggi provvedimenti, richiamati da' nostri usi antichi, racquistato quella sicurezza e quella lucidità di conti, che nel decennio aveva perduta, e che oggi più che mai si ammira nel sistema della Tesoreria Reale.

§ CLXVI. *Nostro sistema monetario ristabilito e perfezionato.*

La protezione restituita al sistema bancale venne estesa a quello della nostra moneta, il quale nel decennio aveva anche provato i suoi cambiamenti, sino a vedersi sbandito l'uso antichissimo nazionale di conteggiare in ducati e in grana; surrogatovi il nuovo e straniero, in lire e in centesimi; il quale riuscì sì dispiacevole a' nostri popoli, che sotto la stessa invasione fu tolto (1). E poichè il nostro sistema antico non era scevero di difetti, ed altri ve n'erano stati aggiunti nel ripristinarlo, si pensò, nel corso del 18, di stabilirne uno compiuto e perfetto in tutte le sue parti, per l'una e per l'altra Sicilia; che fu opera delle più applaudite, finanche dagli esteri, del Ministero dianzi nomato (2). La sua somma è questa. 1.º L'oro e l'argento della nuova monetazione corre ora diviso in porzioni ed in forme le più comode per l'uso dello spenderle, e pel fine di conservarle. 2.º Nell'oro monetato il governo garentisce il solo titolo, ossia la quantità del fino, che si truova nel peso totale, il qual fino ricade a 996 millesimi: lascia, che sia ricevuto a peso, a fine di prevenire il danno della consunzione, che nell'oro è sempre forte, e la frode altrimenti inevitabile dell'abrasione, per mezzo dell'acqua regia: e lascia, che nello scambiarlo coll'argento, il possessore vi guadagni un aggio. La Zecca nondimeno e le casse regie lo ricevono al valor legale, che sta imposto a' varj suoi pezzi, salvo soltanto il peso. Laonde i privati vi possono guadagnare, per effetto dell'aggio, e non perdere. 3.º Nell'argento il governo assicura il peso, oltre il titolo, che ricade a poco più di cinque sestì di argento puro di coppella, ed al resto di lega; sicchè l'argento è la vera moneta del regno; ma quan-

do i pezzi sieno visibilmente ritagliati, cioè mancanti del contorno legale, si possono rifiutare. 4.° Fra le monete di argento di disugual valore (si parla sempre del nuovo conio) il titolo è costantemente lo stesso, ed il peso geometricamente proporzionato fra loro. 5.° Il valor legale dell'argento va al pari del valor mercantile dello stesso metallo, quando l'argento è caro; e poco se ne discosta nel contrario caso. 6.° Le alterazioni arbitrarie delle monete, che ne' passati secoli sono state il flagello di tutta l'Europa (3), vi sono infallibilmente prevenute, mediante la determinazione pubblica del titolo nel corpo della legge, così per lo argento, come per l'oro, con definiti gradi di tolleranza, dati alle aberrazioni inevitabili dell'arte; e mediante la iscrizione maggiormente pubblica del titolo e del peso in ogni pezzo d'oro. 7.° Le alterazioni frodolente sono del pari prevenute, col mezzo delle solennità, che han luogo nella fabbricazione, e della cospicuità de' contorni. 8.° La liquefazione dell'oro e dello argento monetato, e la loro estrazione dal regno è lecita a chiunque. 9.° La moneta di rame, abolite le novità del decennio, è ritornata alla condizione, che da' tempi del Vicerè Marchese DEL CARPIO, aveva precedentemente tra noi (§ CXLIV). Se non che il grano (ch'è il centesimo del ducato, ovvero il decimo del carlino, il quale è decimo dello stesso ducato) dove prima si divideva in dodici calli, oggi si divide in dieci; ed il callo si divide in centesimi, ne' conteggi di cambio colle piazze estere, per evitare quel danno, che prima in ciò ci veniva da un calcolo più grossolano. Per la qual cosa la moneta oggidì di conto del regno è perfettamente decimale. La sua unità è il ducato, ed il progresso de' suoi summultipli sino al centesimo del callo è decimale. I fini di tutte queste disposizioni son due; 1.° la piena sicurezza ed il libero uso di quella parte di proprietà, che consiste nel numerario; 2.° la sua maggiore influenza nel facilitare il commercio (4).

- (1) Decr. de' 18 di Ag. 1814.
 (2) Legge de' 20 di Aprile, 1818. Nel parlamento d'Inghilterra il nostro sistema monetario è stato lodato come perfettissimo.
 (3) La Francia ne ha dati esempj funestissimi, anche in tempi poco lontani da' nostri. Se ne può vedere la storia imparziale nella *Economia politica* del Baronetto STEWART, lib. IV, cap. XXIV.
 (4) Era riserbato alla saggezza di FERDINANDO II l'ardua e bella impresa di compiere il sistema de' pesi, delle misure e delle monete del regno, e di restituirlo alla sua antica perfezione. Per le monete l'aveva fatto FRANCESCO I suo augusto padre; pe' pesi e per le misure lo ha fatto egli con legge de' 6 di Aprile di questo anno. Questa legge in sei articoli vale un trattato, dove tutto è ridotto alla precisione scientifica. FERDINANDO I di Aragona lo aveva in parte tentato, l'anno 1480, comunicando al regno il sistema de' pesi e delle misure, che si praticava nella capitale, e che verisimilmente in qualche parte rettificò; fecendone scolpire i modelli nel cortile di Castel-capuano; e spedendone i campioni nelle provincie.

Il sistema viene da' nostri antichissimi tempi; generato dal palmo napoletano, che ha il suo modulo naturale ed invariabile in una data aliquota del grande arco d'un meridiano terrestre, se vi si aggiunga una insensibile trecentesima circa, che vi manca, forse per difetto di conservazione o di costruzione de' campioni. Ed il palmo rettificato, ch'è la unità delle nostre misure lineari, serve di nesso e di passaggio alle misure di superficie e di capacità, e se ne ricavano anche i pesi.

Questo sistema conviene nel fondo colla nuova metrologia de' Francesi; poichè il metro francese, ch'è l'unità di quel sistema, quasi il quadruplo del nostro palmo, ha benanche il suo modulo, ma in una maggiore aliquota, nell'arco medesimo; e fa dalla misura lineare discendere quelle della superficie e della capacità, ed i pesi. Ma il sistema francese, a cui si è travagliato e speso immensamente, nel corso di quaranta anni circa, combatte ancora colle abitudini; sopra tutto per la nomenclatura interamente nuova; laddove il nostro, per essere antico, è lontano da tal novità; e ad evitarne ogni altra, si può tollerare, che la sua progressione non sia perpetuamente decimale, come è nel francese.

Il primo tra noi a rinnovar la memoria della impresa di FERDINANDO

do, trattata dagli archivj (poichè nelle leggi Aragonesi non se ne parla), fu il dotto Melchior DELFICO, l'anno 1787. Ma di recente hanno sparsi ampj lumi sulla materia, ed han preparata la nuova legge non meno colle loro contraddizioni, che con quello, in che convengono, il Colonnello VISCONTI, Giuseppe CEVA GRIMALDI, Marchese di Pietracatella, e il Commendatore AFAN DE RIVERA, nell'opera intitolata, *Della restituzione del nostro sistema de' pesi, delle misure e delle monete, alla sua antica perfezione.*

§ CLXVII. Abolizione della feudalità.

La seconda gran novità de' Francesi fu la feudalità abolita (1). Le terre feudali disciolte dal rapporto, che avean colla corona, e da' vincoli, che le legavano a favor degli individui presenti e futuri delle famiglie, furono lasciate libere a' possessori, e fatte simili a tutte le possessioni private. I diritti giurisdizionali vennero tutti sottratti da' privati, e richiamati alla sovranità. La nobiltà ereditaria fu conservata; e con essa gli antichi titoli di Principe, di Duca, di Marchese, di Conte, a beneficio di quei, che gli godevano, e de' loro, o discendenti in perpetuo, o collaterali, fino al quarto grado, con ordine di primogenitura. Ed ecco schiantato dal nostro suolo un gran ramo traspiantatoci da sette secoli, dell' immenso albero annoso, di cui, giusta la frase di uno scrittor celebre (2), si vedeva da ogni dove il fogliame, nell'accostarvisi il fusto, e le radici da niuna parte. Colla feudalità erollata, venne di necessità a dovere esser cambiato quasi tutto il sistema antico, che vi aveva innumerevoli legami. Il perchè dopo dieci anni, alla ristaurazione del regno, scortosi dopo ben lunghe discussioni impossibile il ripristinarla, anche perchè in Sicilia nello stesso decennio aveva dovuto il Re abolirla; fu preso il partito di cedere per allora a quasi tutte le altre novità fatte; ma col disegno, poscia costantemente seguito, di venir queste di

mano in mano emendando, secondo che le circostanze ne porrebbero il destro.

(1) Legge de' 2 di Agosto, 1806.

(2) MONTESQUIEU, *Esprit des lois*. Liv. XXX, chap. I.

§ CLXVIII. Commessione feudale; e divisione de' demanj ex-feudali.

Dopo l'abolizione della feudalità fu creato un tribunale straordinario, per terminare, come terminò, tutte le liti, che pendevano, anche da secoli, tra gli ex-feudatarj e le popolazioni a loro un tempo soggette. Fu quello chiamato *Commessione feudale*. La divisione de' demanj ex-feudali fu un'altra operazione, che seguì alle dette cose. *Demanj* feudali erano nel loro nativo significato i dominj feudali. Ma l'uso aveva ristretta questa denominazione alle terre boschive, o altramente incolte, di dominio de' baroni, sulle quali gli abitanti de' feudi esercitavano qualche diritto, come di menarvi a pascere, di prenderne delle legna, di seminarvi ecc. Il che faceva comune in un certo modo questa sorta di proprietà tra' feudatarj e le popolazioni de' feudi; ed incapace quindi di tutto quel miglioramento, che per natura poteva avere. Or nello scioglimento della feudalità si pensò di abolire la comunità e la promiscuità anzidetta, dividendo le terre soggette agli usi civili, fra i già baroni e i cittadini, secondo certe regole allora stabilite. Restano ancora de' litigj, che ne dipendono.

§ CLXIX. Abolizione de' fedecommissi antichi.

Giova congiungere per la molta analogia, che tra se hanno, a' feudi i fedecommissi, benchè cominciati a sciorsi un

poco più tardi, cioè nel corso del 1807 (1). V. A. R. ha studiato nel diritto romano, che le sostituzioni fedecommesarie formavano un diritto di volontà, *jus voluntatis*, cioè dipendente tutto dal volere di chi le ordinava. Col mezzo di questo principio e di altri analoghi, nel risorgere del diritto suddetto, fu da' giureconsulti moderni architettato il modo di perpetuare il possesso de' beni nelle famiglie, facendogli passare a pieno arbitrio de' disponenti, o dividendogli e riunendogli, secondochè incontrava, al trapassare de' possessori, o tenendogli sempre uniti con ordine di primogenitura. Il primo modo costituiva i fedecommissi dividui; il secondo, gli individui, cioè le primogeniture e i maggioraschi (2). Questi vincoli fatti in Napoli molto comuni, e durati per secoli, furono recisi da' Francesi. Prima però di costoro, il 1805, essendo avvenuto nel regno di Napoli, addì 25 di Luglio, un orribile tremuoto; che in parte fece crollare, e in tutto danneggiò i fabbricati della capitale e delle provincie; per abilitare i possessori a restaurargli, furon prosciolti da' fedecommissi tutti i fondi urbani (3). I fedecommissi, specialmente gl' individui, avevan di comune co' feudi la conservazione de' patrimonj delle famiglie, per sostenerle nel loro lustro, o per conciliarlo loro. A somiglianza de' fedecommissi, dal 1809 in poi venner disciolti e divisi fra gl' interessati, quelli, che si dicevan *Monti di famiglie* (4). Eran questi come tanti parziali patrimonj di singole o di più famiglie insieme unite, destinati dalle rendite a dotarne le donzelle, o a dare de' soccorsi a' maschi, per mantenersi, per educarsi ecc. I beni erano inalienabili; e lo avanzo delle rendite si poneva in moltiplico.

(1) Legge de' 17 di Marzo, legge de' 18 di Giugno, 1807.

(2) Si è detto, che il perpetuare per mezzo de' fedecommissi il possesso de' beni nelle famiglie fu opera de' moderni giureconsulti;

ricavandola da principj del diritto romano; perchè in vero questo diritto non conosceva fedecommissi perpetui. Essendosi a GIUSTINIANO offerto l'esempio di una volontà di tal fatta, dichiarò per quel caso e pe' simili, che il vincolo non dovesse trapassar la quarta generazione. *Nov. CLIX. ALCIATI PARERGON lib. II, cap. 4.* L'esempio poi de' maggioraschi venne dalla Spagna; la quale con essi supplì a' feudi (§ LXXIII, not. 8).

(3) Pramm. di Agosto, 1805.

(4) Decreto degli 11 di Sett. 1809.

§ CLXX. *Nostra giurisprudenza transitoria intorno allo scioglimento de' fedecommissi.*

La nostra giurisprudenza in questa materia porge due grandi esempj dello sfrenato pendio, che nelle cose nuove si acquista per la novità. La legge de' 15 di Marzo 1807 aveva sciolti i fedecommissi con questo temperamento, cioè che gli immediati sostituti, ammogliati o vedovi con figliuoli, conservassero il diritto per la lor persona soltanto, se discendenti, alla intera successione, se collaterali, alla metà (1). Al pubblicarsi, il seguente anno, il Codice Civile francese, nel decreto, che allor si fece a tale uopo, si disse, che la riserba testè cennata si osservasse in quanto non si opponesse al Codice novello (2). Fu questo un saggio avvertimento ai magistrati, perchè disaminassero bene la cosa; ma fu preso per uno incentivo a distruggere, con una inconstanza fuor d'ogni regola, il poco, che si era conservato. L'abolizione istantanea de' fedecommissi esistenti fu legge retroattiva, perchè operava sul passato, sommettendo al suo imperio diritti già acquistati; i diritti cioè de' già nati alle chiamate, che si trovavano fatte in loro pro. La riserba per gl' immediati sostituti, ammogliati o vedovi con prole, fu eccezione alla retroattività; fu conferma parziale del diritto già esistente; e per cadere avrebbe avuto uopo di altra legge retroattiva. Ora il Codice Civile, che sopravvenne, nulla avea di

retroattività; tra pel suo carattere generale, espresso nel suo secondo articolo; e perchè nel particolare della materia, il suo divieto delle sostituzioni riguardava lo avvenire (3); nè in Francia ve n' erano più, allorchè fu esso compilato. Le leggi intermedie della rivoluzione le avevano con retroattività disciolte. Or se la riserva del 1807 riguardava il passato, e il Codice Civile l' avvenire; non erano in collisione veruna tra loro. Nè giova il dire, che i diritti de' chiamati fossero *eventuali e di aspettativa*. Il diritto all' evento è diritto acquistato, al pari che il diritto alla cosa, salvo la rispettiva natura; tosto che derivi da un atto irrevocabile dell' uomo, o fatto tale per la sua morte. Un legato condizionato non da più, che un diritto eventuale: ma morto il testatore, il legatario non può esserne privo, al pari che del legato puro il legatario puro. Ma se l' aspettativa vien dalla legge, come nelle successioni intestate, allora è quella aspettativa, che si può torre senza nota di retroattività, da una legge nuova; poichè la legge è revocabile; siccome un testamento, di cui l' autore ancor viva; e si rivoce, come un testamento, senza far torto ad alcuno (4). Questa revocabilità però dura sino all' evento di quel fatto, che corrisponde alla legge; sino per esempio, alla morte, se si tratta di successione. Se l' uomo è morto, la legge della successione invano si cambia per la successione già deferita. Intanto nella esposta quistione furon condannate alla povertà infinite famiglie, che senza la tradita aspettativa non sarebbero sorte. E fu visto per colmo di meraviglia, che mentre in Napoli così si giudicava, si dava dal suo autore il Codice della Francia a molti paesi della Germania e della Italia, alla Olanda ed all' Illirio, colla espressa salvezza del diritto de' nati (5).

(1) Art. 2.

(2) Dec. de' 22 di Ott. 1808.

(3) Art. 896.

(4) Il MERLIN ha trattata ottimamente tutta questa materia dell' *Effetto retroattivo delle leggi*, nel *Repertorio universale di Giurisprudenza*, e sopra tutto nelle *Addizioni*, le quali si trovano nel Tom. XVI della IV ediz. Vedete anche le parole, *Substitution fideicommissaire*, § XIII, n. III; e *Choix*, §. I.(5) Decreti de' 4 di Luglio 1811; de' 17 di Gennaio, 1812 ecc. nel *Bullettino francese*.§ CLXXI. *Simile intorno allo scioglimento de' monti.*

Il simile accadde per alcun tempo nello scioglimento de' monti. Il decreto degli 11 di Settembre, 1809, fu soltanto permissivo, e seguì dopo più di due anni alla legge de' fedecommessi. Lo scioglimento forzoso de' monti non si udì prima di Marzo 1811. Queste novità diedero luogo ad esaminare, se le donzelle, nate prima dello scioglimento, conservassero il diritto ad avere le doti. Si dovè appresso discettare della vera epoca dello scioglimento de' monti. Per lunga pezza si giudicò contra le donzelle; e passatosi poscia alla contraria opinione, si giudicò anche per molto tempo, che il principio dello scioglimento de' monti si dovesse collocare appunto nella legge dello scioglimento de' fedecommessi; benchè in questa si facesse motto de' monti, ma come durevoli tuttavia (1). In queste quistioni la verità fu meno sfortunata, poichè prevalse alla fine. Si conobbe dopo lungo ondeggiamento, che la dissoluzione dei monti non poteva offender il diritto delle donzelle nate (verità simile a quella della riserva de' fedecommessi, che non fu mai accolta); e che i monti formavano una distinta categoria. I monti eran persone morali, fatte per viver sempre, e che mai non cambiavano nome, come i collegj, le comunità ecc. Ne' fedecommessi Tizio succedeva a Sempronio, Mevio a Tizio ecc. Ne' fedecommessi senza la morte dell' uno non si faceva luo-

go al godimento dell' altro. Nei monti i nuovi nati concorrevano a godere coi vecchi, come chi sopravviene in una mensa già cominciata. La sola inalienabilità de' beni era comune agli uni ed agli altri. Ma se questa bastava a fare identica la lor natura, si sarebbe dovuto dire, che nello scioglimento de' fedecommissi si trovasse l' abolizione de' monasteri (2). A buon conto non bastò in principio la novità dello scioglimento de' monti; parve assai tarda, e si cercò di arretrarla colla immaginazione. Non bastò, che venissero private dei lor benefizj le generazioni future; e parve giusto, che il danno cominciasse dalla presente. Allo stesso modo la impazienza di vedere sciolti i fedecommissi non soffersse il riposo dei nati, e gl' involse in uno stesso turbine coi nascituri.

(1) Art. 3.

(2) Questi principj sviluppati ampiamente in una allegazione pe' Duchi di Laurenzana e di S. Vito ecc. de' 28 Dic. 1812, e in altre pe' Duchi di Cassano e di Laurenzana, e pel March. di Ducenta D. Salvad. Folgori, si truovano eminentemente autorizzati da un arresto della Corte Suprema de' 21 di Nov. 1821, tra i Sigg. Folgori e la Sig. Duchessa di Caccuri. Le citate allegazioni sono tra quelle di Gaspare Capone, di cui si ritruova un assortimento in dodici volumi in 4.^o nella Real Biblioteca Borbonica, ed un altro nella Brancacciana.

§ CLXXII. *All' abolizione de' fedecommissi antichi segue subito la introduzione de' majoraschi nuovi. Spiegazione di questa apparente bizzarria.*

I feudi, i fedecommissi, i monti di famiglie erano istituzioni manifestamente monarchiche, e dirette a sostenere la nobiltà ereditaria; senza cui non si dà monarchia regolare, della natura di quelle, che si conoscono nella moderna Europa (1). Non è già, che i Francesi nol vedessero nell' abo-

lire tali cose. Ma i principati sorti da una rivoluzione tutta popolare, come la fraticese era stata, dovevano in apparenza serbarne i principj. *Amphora coepit institui; currente rota . . . arceus exit.* Ma la insegna della anfora era quella, che si doveva portare avanti. I feudi e i fedecommissi eran da lunga pezza discreditati nella opinione più comune, e la rivoluzione aveva menato trionfo della distruzione loro. Dall' altra parte i governi nuovi volevano una nobiltà nuova, che avesse causa comune con esso loro. Dal conflitto di sì opposte mire si vide nascere un' apparente bizzarria, cioè che appena caduti i fedecommissi antichi, sorse la istituzione de' nuovi, ristretta però a' majoraschi, che sono di maggiore necessità per la monarchia (2); nè i feudi erano altra cosa nel fondo, che majoraschi arricchiti di grandi prerogative. I majoraschi nuovi differiscono in due cose essenziali dagli antichi. La prima è, che non se ne possono istituire, senza esservi autorizzato dal governo. La seconda, che tutti hanno un modo di successione uniforme, stabilito dalla legge. Sono tutti esclusivi delle femmine e de' loro discendenti; laddove negli antichi la successione variava a volontà di chi gli aveva formati. Il modo uniforme giova a tenerne lontana quella frequenza di liti, che gl' ingomberava, quando la volontà degl' istitutori, talvolta per se stessa oscura, e talvolta oscurata dalle passioni degli interessati, era la norma suprema della materia. Le MM. defunte di Ferd. I e di Franc. I, persuase della necessità de' majoraschi, per riempire la laguna lasciata dai feudi, han fatte più disposizioni, per facilitarli (3). Ma poichè per la difficoltà de' tempi, non se ne hanno ancora, se non pochissimi, si è di recente ordinato alla Consulta del regno, che proponesse delle facilitazioni novelle; e la Consulta lo ha fatto. Il diritto di primogenitura sopra beni allodiali viene dalle leggi di Toro, leggi spagnuole fatte in quella città, regnante la Regina GIOVAN-

NA, il 1005 (4). La Monarchia Spagnuola quasi non conosceva feudi, ma suppliva co' majoraschi al suo sostegno politico.

(1) Grandissima è la differenza da tutte le antiche alle moderne monarchie di Europa, in quanto all' uso del potere, e procede da più capi, che rendono le moderne essenzialmente moderate, quantunque assolute esse sieno.

1. La costante separazione degli atti legislativi dagli esecutivi è il primo capo. Anticamente o non vi erano leggi, o ben poche; ed a' casi occorrenti si provvedeva, secondo le occasioni e le circostanze; il che spondeva i sudditi ad un trattamento oltremodo arbitrario. *Principio. . . . populus nullis legibus tenebatur. Arbitria Principum leges erant.* Così GIUSTINO, parlando di tutti gli antichi popoli e barbari e greci (*Lib. I, cap. I*). *Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine jure certo primum agere instituit; omniaque manu a Regibus gubernabantur.* Così POMPONIO, parlando del popolo romano (*L. II, § 1, D. De origine juris*). Oggidi ogni caso è regolato da leggi preesistenti, fatte sopra ipotesi generali.

2. Le stesse leggi, che ora si fanno da' più assoluti monarchi, son d'ordinario precedute da pareri di corpi da lor consultati, al pari che le risoluzioni più importanti di qualunque genere.

3. Il potere giudiziario prima si esercitava direttamente da' Re, e gl'Imperadori romani sostennero quest' uso; uso soggetto ad inconvenienti gravissimi, e che avea più del poter militare, che del civile. (*MONTESQUIEU, Esprit des lois, XI, 12; VI, 5.*). I Sovrani moderni delegano questo potere ad un ordine di persone; che fan loro mestieri della scienza del diritto, e loro occupazione unica, della sua amministrazione, e contra cui liberamente si ricorre; ed essi si son riserbata la vigilanza suprema. La scienza del diritto non si ottiene, senza lo studio di gran parte della vita; l'occupazione del giudicare richiede tutto l'uomo, e lo divide interamente fra'l ritiro del suo gabinetto, e la sua esposizione al pubblico; il libero ricorso contra del giudice non è compatibile co' gradi troppo elevati, ed è impossibile col regio, ch'è il sommo. Si arroge a tutto ciò, che il giudice dee scontentare una metà de' litiganti; e dal Principe debbon tutti partire contenti. In fine tutto quel tempo, che i Re darebbero agli affari privati, sarebbe tolto a' pubblici, a' quali niun

tempo è soverchio. A questi motivi, che riguardano il giudicare in generale, i giureconsulti ne aggiungono qualche altro intorno al volere rigiudicare le cose giudicate. Il giudicato, essi dicono, è il più potente titolo a possedere, più forte della compera e vendita, della permutazione, della donazione ecc. Ora se il Principe volesse conoscere dei giudicati, farebbe più, che se volesse prendere ingerenza ne' contratti de' sudditi.

(4) Ne' prischi tempi il potere sacerdotale concorreva col civile nello stesso capo.

Rex Anius, Rex idem hominum, Phoebique sacerdos. VIRG. III
Aen. 80.

TITO LIVIO, parlando di NUMA, dice, che *ipse plurima sacra obibat, ea maxime* ecc. (*I, 20*). Oggi giorno son divisi, sopra tutto ne' paesi cattolici, e questa divisione tempera grandemente il poter civile. Anzi è la sola, che temperi alquanto il dispotico orientale (*Espr. des lois, II, 4; III, 10; V, 14; XXIV, 2, 3*). Il Zar (scriveva l' Abate di MABLY) è il capo della sua chiesa; e la religione, che in certa guisa è sommessata al governo, ne accresce di molto l'autorità. Il clero di Francia, libero e indipendente nelle cose ecclesiastiche o spirituali, esercita una sorta d'imperio sul governo, il quale sa che non dee por mano all'incensiere (*De l'étude de l'Histoire. Part. II, ch. I*). Né i principi debbono esserne gelosi, sopra tutto oggidì, che si cavilla stranamente contra il potere.

5. Gli antichi non conoscevano un governo fondato sopra un corpo di nobiltà ereditaria (dice il MONTESQUIEU), ch'è la base delle monarchie moderne (*XI, 7-12*); e che ne tien lontano egualmente il dispotismo da una banda, e dall'altra la preponderanza della moltitudine, dove non si truovano certamente i migliori (*II, 4*). La monarchia democratica fu un sogno dell'Assemblea costituente di Francia, e si dileguò tosto nel primo stadio della rivoluzione. La nobiltà, segue a dire il lodato scrittore, *entra in certa guisa nella essenza della monarchia, di cui è massima fondamentale. Non monarca, non nobiltà; non nobiltà, non monarca; ma in luogo di questo un despoto . . . Abolite in una monarchia le prerogative de' signori, del clero, della nobiltà, delle città, e avrete bentosto o uno stato popolare o uno stato dispotico* (*II, 4*). Fa d'uopo (nelle monarchie) che le leggi attendano a sostenere la nobiltà, di cui figliuolo e padre è l'o-

nore. Fa d'uopo, ch'esse la rendano ereditaria, non già per essere il termine fra la potenza del Re e la debolezza del popolo, ma il legame di entrambi. I fedecommissi, che conservano i beni nelle famiglie, saranno utilissimi in questo governo, benchè non convengano negli altri (V, 9). La nobiltà ereditaria, quando scriveva il Presidente di MONTESQUIEU, era sostenuta dalla feudalità (si vegga di sopra il § LXV); dove la feudalità è mancata, dee avere l'appoggio de' majoraschi. I majoraschi preparano le famiglie a riceverla, e la conservan loro, ricevuta che l'abbiano. Perciò il nostro governo, mentre intende da più anni a promuovere i majoraschi, sta promettendo, come si legge in più atti, una legge nuova sulla nobiltà; la quale scossa e indebolita dalle passate vicende, ha bisogno di essere ristaurata. In Inghilterra anticamente tutte le terre erano infeudate, tutte dipendevano dalla corona, allodj non ve n'erano più dopo GUIGLIELMO il conquistatore; e i possessori congiungevano col lor godimento lo esercizio di tutti i diritti giurisdizionali, e il comando delle armi. A poco a poco questi diritti furon da loro sottratti; la feudalità strettamente detta venne tutta a svanire; ma la trasmissione delle terre e degli stabili in generale vi è rimasa tutta primogeniale; sicchè i secondogeniti non han diritto, se non a quei, che ivi si dicono beni *personali*, cioè a' beni mobili, chiamandosi gli altri *reali* (§ LXXXV, e not. 4 e 5, dove si corregga la data della ediz. del BLACKSTONE, in 1774). Così il regio potere è colà saldamente fondato; nè tal modo di successione nuoce ivi alla prosperità dell'agricoltura, la quale anzi vi è floridissima sopra tutto il resto della Europa (SAX, *Econ. polit.* T. II, pag. 204 et 199. Parigi, 1819), Negli stati uniti di America » L'uso porta (dice la *Rivista Britannica*, Maggio 1829, num. 47), che alla morte d'un proprietario coltivatore, un de' suoi figliuoli, quasi sempre il primogenito succeda alla proprietà del suolo, ch'egli abbandoni a' fratelli ed alle sorelle la roba mobile; e dia loro sul suo patrimonio delle ipoteche fino alla concorrenza della parte loro sugli stabili paterni. È mai questo uso un costume ereditato dalla lor madre patria? o un occulto serpeggiante disgusto del principio del loro governo? o la natural tendenza delle ricchezze, che corrono ad accumularsi? o un misto di tutte queste cose, che meneranno col tempo ad alterar la costituzione?

Trasformato il governo di Roma in monarchia, benchè di altra natura che le moderne, quegli Imperadori, che affettavano un governo moderato, furon solleciti di soccorrere alle famiglie illustri, che per le vicende de' tempi venivan meno; le quali, durante la repubblica, si eran mantenute con mezzi diversi dai nostri. TACITO riferisce, come una massima ed una pratica notevole di TIBERIO, *nobilitatem pecunia juvandam*. II *Annal.* 48. Questa massima unisce le due cose; cura della nobiltà, come sostegno della monarchia; e cura della ricchezza, come sostegno della nobiltà. Prima di TIBERIO aveva AUGUSTO cominciato ad usare del pari. *Cum ferocissimi quique per acies aut proscriptione cecidissent; caeteri nobilium. . . opibus et honoribus extollerentur*. *Ibi*, I, 2. Lo arricchire la nobiltà direttamente non è da tutti i governi, nè da tutti i tempi. Ma il farlo indirettamente, dando modo alle ricchezze di accumularsi e di allacciarsi fino a certo segno, è dello interesse di ogni governo e di ogni stato, che abbia bisogno della nobiltà ereditaria; siccome è del suo interesse il provvedere ad essa per tutti gli altri mezzi, che formino e mantengano la classe privilegiata, senza far torto, nè onta alle altre. Il torto s'impedisce, allontanando i privilegj onerosi; l'onta non avrà luogo, qualora al merito delle altre classi sia aperta la strada, che conduce alla prima; come sempre in Napoli è stato, anche quando dominava l'aristocrazia feudale. Bastavano i talenti a menare per la via del foro i più umili provinciali a' sommi onori. E la industria fortunata faceva capace chiunque della compera di un feudo. Così si legge questa nota nella prima edizione di quest'opera. Aggiungete ora il discorso del Signor ROYER COLLARD sulla necessità della *Paria ereditaria* (*Moniteur universel*, an. 1830); e i *Sedici mesi* del Sig. de SALVANDY. Parigi, 1831.

(2) Legge de' 21 di Dic. 1809.

(3) L. de' 5 di Ag. 1818; Regolamento dello stesso di; Leggi Civili, art. 946 e segg. L. de' 17 di Ott. 1822; dec. de' 4 di Ag. 1824; L. de' 29 di Ott. 1825.

(4) MOLINA, *De primigeniis Hispanorum, in prooemio* (Vedete *Præchia*, Stor. di supplim. al GIANNONE, I, pag. 89).

§ CLXXIII. *Turbamento delle cose ecclesiastiche, cominciato prima, e cresciuto nel decennio. Concordato del 1818.*

I Francesi trovarono incerto in moltissime parti il diritto ecclesiastico del regno. Il concordato del 1741 fra BENEDETTO XIV, Pontefice de' più illustri, che abbian tenuta la cattedra di S. PIETRO, e 'l bisavolo di V. A. R. CARLO, di fama non meno illustre fra' Principi secolari (1), aveva in tanto corso di tempo patite infinite scosse e mutazioni. Una principalissima era stata il divieto dei nuovi acquisti alle chiese ed a' monisteri; il qual divieto partorì molte determinazioni sovrane, conosciute sotto il nome di leggi di *amortizzazione*, ovvero di leggi contrarie all' *amortizzazione* de' beni. Un nuovo spirito di vicendevole mala contentezza e di gelosia si era posto fra la potestà spirituale e la temporale, il che facea trasandare spesso i debiti confini. Fra 'l 1790 e 'l 91, ci era stato uno accomodamento interino sopra qualche punto, che non si poteva tenere più sospeso, senza pericolo di scisma, come la elezione de' Vescovi; ma questo non prese mai il titolo di concordato. Sopraggiunto a questo stato di cose lo spirito militare della occupazione, non poteron le cose della Chiesa non esserne vie maggiormente turbate; sopra tutto per l'abolizione degli ordini religiosi possidenti, la cui mancanza fe mancare in gran parte il servizio del culto. Ma ricomposti gli affari politici sotto il Re FERDINANDO, una delle prime sue cure fu quella di dare ordine agli affari spirituali; il che ottenne col concordato del 18, mediante l'opera di due plenipotenziarj, il Cardinale ERCOLE CONSALVI, Segretario di stato della santa memoria di Pio VII, e 'l Cavaliere LUIGI DE' MEDICI, Ministro Segretario di stato delle

Reali Finanze, incaricato straordinariamente di tal negoziazione.

(1) Sop.

§ CLXXIV. *Punti principali del novello Concordato.*

I principali punti del novello concordato si furono la ripristinazione di varj ordini religiosi; a' quali venne restituita una parte de' beni lor tolti, e non ancora alienati; la quiete delle coscienze su i non restituiti; la libertà dei nuovi acquisti, ridonata di necessità alla Chiesa, la restituzione, ma delle sole cause ecclesiastiche, specialmente delle matrimoniali, al foro vescovile; la libera comunicazione de' sacri pastori e di tutti i fedeli col pastor supremo, ch' è il Papa, e de' pastori col proprio gregge ecc. ecc. Fu fatta però salvo in unico articolo segreto la regalìa del Re-gio *Exequatur*, per le bolle e i brevi pontificj, riguardanti le cose esteriori, e non di semplice coscienza, per essere eseguite nel regno (1).

Fra le cose notabili del nostro concordato si dee anche contare la preterizione delle tre immunità ecclesiastiche, la personale, la reale e la locale; preterizione, che congiunta all'abrogazione espressa del concordato Carolino, è di gran conseguenza. Prima le persone degli ecclesiastici erano immuni ed esenti dalla giurisdizione dei magistrati secolari, nelle cose civili e criminali, fuorchè nei delitti atroci, e da ogni personal servizio civile; i loro beni erano esenti dalle imposte e da' tributi, mediante un modo convenuto nel concordato del 1741; i luoghi sacri erano esenti dalla ricerca de' rei, che vi fossero ricoverati. Di queste, che si dicono le tre immunità, il concordato odierno non fa verun motto, anzi vi ha qualche cosa, che le contraddice espres-

samente (2). È anche notabilissimo l'essersi convenuto, che il Re di Napoli nomini e proponga a S. S. tutti i Vescovi ed Arcivescovi del regno. Oltre l'articolo segreto, concernente il R. *Exequatur*, è corredato questo trattato di dieci *memorandi*, anche segreti, sottoscritti da' due plenipotenziarj, dove si spiega la mente di molti articoli, che senza quelli non s'intendono pienamente. Con questo concordato, e colle disposizioni, che si vengon dando secondo il suo spirito dal vostro pio regnante genitore, si è ricomposta tra noi la ecclesiastica disciplina, e il divin culto si vien ravvivando (3).

(1) Oltre l'articolo segreto, abbiamo un real decreto de' 6 di Apr. 1818 ed altri sull'*Exequatur*. Anche nel concordato del 1741, fu questo l'oggetto di altro articolo segreto, ch'è il 2.^o (Concordato fra S. S. PIO VII e S. M. FERD. I, co' documenti in esso citati ecc. e cogli atti appresso emanati. P. I, pag. 93. Nap. 1818). Dell'antichità di questa pratica, e de' suoi motivi, si vegga di sopra la not. 3 al § CXXXIX.

(2) La M. defunta di FRANCESCO I, ha restituito per esempio al foro ecclesiastico il possessorio delle cause puramente ecclesiastiche; ha dichiarato, che la denegazione della ecclesiastica sepoltura a coloro, che muojono in notoria impenitenza, sia tutta di competenza ecclesiastica ecc. ecc. Su questi due punti la Consulta del regno ha fatto dei lavori positivi, dove ha posto in chiaro la costante polizia nostra, non che quella degli altri paesi e cattolici e protestanti, i quali lavori hanno incontrata l'approvazione sovrana. Nel primo di essi, che ha per occasione una causa del capitolo di Nicastro coi PP. Domenicani, si truova fatta un'analisi del recente concordato. S. M. regnante, FERD. II, colla sua innata pietà, dal 1831 dà fuori ogni giorno delle risoluzioni, che consolidano sempre più le determinazioni del concordato recente. Si vegga la collezione degli atti, ch'emanano dal concordato del 18.

(3) S. M. regnante, mentre ha meglio assodata l'abolizione della immunità personale degli ecclesiastici, ha pienamente provveduto al rispetto, che si debbe al sacerdozio, mediante un nuovo trattato col

regnante Sommo Pontefice, GREGORIO XVI, del 1834, pubblicato come legge del regno a' 30 di Settembre, 1839. Questa convenzione, che si può considerare come un particolar concordato, comprende cinque articoli, de' quali i primi quattro riguardano il modo d'imprigionare e di ritenere decentemente nelle prigioni secolari gli ecclesiastici ed i religiosi delinquenti di reati comuni; colla permissione a' Vescovi di avere ne' loro episcopj una prigione di correzione, per quelli, che stimassero di arrestare e punire. Il quinto riguarda gli ecclesiastici condannati a morte, la loro degradazione canonica, ed il modo da tenersi nelle sue occorrenze. Questo modo, che concilia la libertà del giudizio ecclesiastico (che tale è la degradazione) colla efficacia del giudizio civile, ed il corso della giustizia secolare col rispetto dovuto al sacerdozio; consiste in ciò.

Il real governo non chiederà a' Vescovi la degradazione, senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui dovranno essere riferiti tutti i documenti del processo, che comprovano il reato. Non trovando il Vescovo richieste osservazioni da fare su tali elementi, verrà senza indugio all'atto della degradazione; invocando in favore del reo la sovrana commiserazione, giusta il costume della intercessione episcopale. Trovandovi all'opposto gravi motivi in favore del condannato, li rassegnerà a S. M. La M. S. trasmetterà tutte le dette carte ad una commissione composta di tre Vescovi, scelti da S. S. e muniti di facoltà apostolica, fra sei che avrà nominati il Re; e di due assessori laici con voto soltanto consultivo. Se la Commissione crederà mal fondate le osservazioni del Vescovo, ne avvertirà il medesimo, acciocchè proceda subito e senza replica all'atto della degradazione; facendone nel tempo stesso intesa S. M. Se la Commissione troverà fondata la rimostranza del Vescovo, ne farà ragionato rapporto alla medesima, raccomandandole il condannato. Questo procedimento è tratto da GIUSTINIANO, (Nov. 83, e 123, cap. 21, § 1), che nell'essenziale ne ha dato l'esempio; ed è servito di esempio ad un'altra convenzione diplomatica sulla materia, fatta fra la stessa S. S. ed il Re di Sardegna, il dì 27 di Maggio, 1841. In questa materia la Consulta generale fece nel 35 importanti lavori, avendole S. M. rimesso, per vedere, se vi era luogo al R. *Exequatur*, un breve pontificio; che accompagnava la convenzione.

§ CLXXV. *Qual sia il miglior concordato.*

La maggior lode del concordato del diciotto è la contrarietà delle censure, alle quali è andato soggetto, altri accusandolo, che abbia dato troppo, ed altri, poco alla Chiesa; il che rende testimonianza della sua moderatezza. Il miglior concordato non è quello, che dia più o meno ad una delle due potestà; ma quello, che come ogni buona ed equa transazione, renda alla meglio il suo a ciascuna parte. Un gran Ministro di stato di una gran monarchia, e certamente non sospetto di poco regalismo, dir voglio il Cardinal di RICHELIEU, fra gli avvertimenti, che lasciò al suo Re, gli scrisse il seguente: *Nella materia dei confini delle due potestà non si dee credere alle persone di toga, che sono use di misurare il potere del Re dalla forma della sua corona, la quale, essendo rotonda, non ha termini; nè a coloro, che per eccesso di un zelo indiscreto, si fanno risoluti partigiani di Roma. La ragion vuole, che si ascoltino gli uni e gli altri; per risolvere indi le difficoltà, secondo gli avvisi di persone sì dotte, che non si possano ingannare per ignoranza; e sì sincere, che nè per gli interessi dello stato, nè per quei di Roma, si lascino andare a traverso della ragione (1).* Del resto a chi si duole, che si sia dato molto alla Chiesa, basterà rispondere, che consulti il concordato Carolino. Ed a chi si duole del poco; che consulti lo stato, in cui le cose erano trenta e quaranta anni addietro.

(1) *Testament politique du Card. de RICHELIEU. Chap. II, sect. IX.* Alcuno ha messo in dubbio, se questa fosse veramente opera di quel Ministro; ma l'opinione affermativa è prevaluta, colla quale sono d'accordo i giudizi di sommi politici. Veggasi l'Abb. di SAINT-PIERRE nella edizione di quest'opera in Parigi, 1740; l'avvertimento, che la

precede nella edizione de' *Quattro testamenti politici*, Amsterdam, 1749 il MONTESQUIEU nello *Spirito delle leggi*; lo STEWART nella *Economia politica*, lib. IV, par. IV, cap. IV, Parigi, 1790, pag. 37.

§ CLXXVI. *Sistema delle nuove ed attuali giurisdizioni.*

Tra gli anni 1808 e 1809 si prepararono e vennero ad esecuzione le maggiori novità, così per le leggi da servire ne' giudizi e civili e criminali, come pei magistrati e pe' tribunali. Ecco in succinto una idea delle giurisdizioni nello stato di ora, cominciate allora, e tuttor mantenute, salvo alcun leggier cambiamento. Ogni circondario ha un giudice di limitati poteri, che si chiama giudice di *circondario*. Il circondario è il gruppo di due, tre, o più comuni, secondo la estensione e la vicinanza di questi. Qualche comune assai grosso costituisce un circondario egli solo; anzi la sola città di Napoli ne forma dodici. Sotto i Francesi ogni comune ebbe il suo giudice, che si diceva *di pace*, siccome di più ristretto territorio, così anche di facoltà più ristrette. Il nome era preso dall'Inghilterra, dove giudice di *pace* è il contrapposto di giudice de' soldati in *guerra*. Più circondarj formano un distretto, e più distretti, una provincia. Ogni distretto ha un giudice d'istruzione criminale. Ogni provincia ha nel suo capo luogo un tribunal civile di prima istanza, ed una Gran Corte Criminale. Nelle quattro città, dell'Aquila, di Napoli, di Trani, e di Calanzaro, risiede in ciascuna un tribunale di appello, che ha nome di Gran Corte Civile. In questa metropoli risiede inoltre una Corte Suprema di Giustizia Civile e Criminale; che sotto la militare occupazione ebbe nome di Corte di Cassazione, come in Francia. Appresso di ogni giurisdizione è un Ministero Pubblico; sostenuto da un

Procuratore del RE, e da sostituti; il quale nelle cose penali fa da pubblico accusatore, ed insta nelle civili per la osservanza delle leggi (1). Secondo la divisione attuale, si contano di quà dal faro quindici provincie, compresa la capitale, che ne fa una essa sola colle adjacenze. E le quindici, con sette della Sicilia, fan ventidue. La Sicilia si divide in tre valli fino al 1817; oggidì, per decreto de' 12 di giugno, 1828, è divisa in sette valli, che si son dette anche provincie (2). Ciascuna di queste ha ora il simile regolamento, che una provincia di quà dal faro con picciole varietà. Le Gran Corti Civili sono quivi tre, e riseggono in Palermo, in Messina e in Catania. Le quindici provincie continentali comprendono distretti 53, circondarj 513, comuni numerati 1757, e da cinque milioni e mezzo di abitanti. Le sette di là dal faro comprendono distretti 23, circondarj 150, comuni 347, e di abitanti oltre un milione e mezzo (3). Il descritto sistema di giurisdizioni fu accomunato a quella parte, il detto anno 19, colla giunta in Palermo di una altra Corte Suprema indipendente da quella di Napoli, e che fa per la Sicilia quel, che quella di Napoli fa per le provincie continentali (4).

Il sistema attuale giudiziario si distende a quasi tutte le cause ed a tutti i litiganti. Egli non conosce, fuorchè poche giurisdizioni privilegiate. Le cose di commercio formano una eccezione alla regola. Napoli, Palermo e qualche altra città marittima hanno un tribunale distinto, detto di commercio, per la sola prima istanza; dal quale, in grado di appello, le cause commerciali passano alle Gran Corti Civili. In alcuni misfatti bisognosi di più pronta repressione procedono le Corti Speciali, le cui decisioni, fuorchè le declaratorie della lor competenza, non sono soggette a ricorso alla Corte Suprema. Ne' reati militari procedono i Consigli di Guerra; da' quali si dà ricorso all' Alta Corte Militare.

Per gli affari penali, se ci è qualche altra eccezione, si può dire più tosto temporanea. Il contenzioso amministrativo, secondo alcuni, forma anch' esso eccezione alla stessa regola; secondo altri, è un genere tutto distinto, che forma regola a parte. Quel, che importa, si è il conoscerne la natura; e più innanzi ne parleremo.

(1) Legge de' 29 di Maggio, 1817, che contiene la riordinazione di tutto il potere giudiziario.

(2) Per lo tempo anteriore sino a FEDERICO Imp. si vegga la not. 2 al § CXXXIV. Al tempo de' Romani le stesse regioni formavano quattro provincie di quà dal faro, cioè la Campania, la Lucania co' Bruzj, la Calabria di allora colla Puglia, il Sannio. La Sicilia era una quinta. PANCIROLTUS in *Notitiam dignitatum imperii occidentalis*, XLIX.

(3) LL. 1 Magg. 16; 11 Ott. 17; 16 Apr. 19.

(4) L. de' 7 di Giugno, 1819.

§ CLXXVII. Come si formi ora la cosa giudicata.

Laddove nel nostro antico sistema, la doppia conforme sentenza di tribunal supremo formava la cosa irrevocabilmente giudicata (§ CLIV in fin.); nel nuovo, la cosa giudicata la forma la sola decisione in grado di appello, ancorchè pronunziata con tal discordanza di voti, che il minor numero, aggiunto a' voti conformi della prima istanza, faccia talvolta maggioranza assoluta (1). Resta al perdente il ricorso alla Corte Suprema, il quale non impedisce la esecuzione del deciso, fuorchè nei casi irretrattabili. Tal ricorso rigettato forma la cosa perfettamente giudicata, accolto fa ricominciar la causa da capo; perciocchè questa Corte annulla il deciso de' Giudici di appello; e rinvia ad un altro corpo anche di appello, per decidere da capo liberamente. Ad annullare però non basta alla Corte Suprema la semplice ingiustizia, ma vi si richiede una ingiustizia qualificata, di cui non è agevole il discernimento; e spesso quel-

la, che sembra tale ad uno, non è per un altro, benchè tutti vi riconoscano il mal giudicato. Nelle leggi istitutive della Cassazione, così in Francia, come in Napoli ed in Palermo, sta scritto, che per *cassare*, o per annullare il deciso, che è lo stesso, bisogna, che si sia *violata espressamente o manifestamente la legge*. Il che significa, che la decisione contenga *proposizioni generali, erronee in diritto*; ed importa nel linguaggio del giur. romano, la violazione del *jus constitutionis*. A buon conto gli errori di diritto, finchè sieno *occulti*, ed involti nelle particolarità del fatto, dovrebbero sfuggire la censura. Per esempio, se il giudice di appello dica nella sua decisione, che *si dà compera e vendita senza prezzo certo*, è il primo caso. Se dica solo, che *fra Tizio e Mevio vi è stata compera e vendita*, quantunque manchi tra loro lo stabilimento del prezzo, o la sua remissione ad una persona certa, è il secondo caso. Se la cosa fosse restata alla sua istituzione, nulla vi sarebbe di difficile. Ma le Cassazioni e di Parigi e di Napoli e di Palermo han da lunga pezza trapassata la linea della legge (2). E fatto il gran passo, è divenuto arbitrario il limite del lor potere. Coloro, che più allargano la sfera della Cassazione, sottraggono da lei quella sola parte del deciso, che riguarda il fatto. Ma quanto sia difficile il discernere il punto di fatto dal punto di diritto, il sanno gli esperti di queste cose. Oltrechè il diritto vero, applicato ad un fatto non vero, può produrre torto, non diritto; come una medicina buona per lo idropico, data ad un etico, partorisce morte e non vita. Nondimeno, che le Corti di Cassazione sieno uscite dagli stretti termini del loro istituto, e che di amministratrici di un rimedio straordinario, sieno divenute giudicatrici ordinarie, dove lor piaccia, è un male; ma un male, che serve di rimedio ad un mal maggiore, qual è quello dell' autorità assoluta, data alla decisione dei giudici di appello;

la quale oltre l'essere unica, non contenendo sempre la preponderanza numerica, come s'è osservato, non è un criterio ragionevole di maggior probabilità. Il rimedio, che la Cassazione oggidì appresta, sarà illegale ed incerto; ma giova, che, benchè alla ventura, un rimedio si trovi. La Corte Suprema può disapprovare fino a tre volte, alternando, il triplice deciso conforme de' giudici d' appello; nel qual caso fa di bisogno, che la causa dopo sei pronunziamenti difforni nel punto dibattuto, oltre la sentenza di prima istanza, si porti ambigua a' piedi del trono, per dovere esser decisa dal RE. Di tutto lo esposto actual sistema giudiziario la Consulta interrogata, si è divisa in molti pareri, su' quali si attende l' oracolo di S. M.

(1) Tizio avrà riportati unanimamente tutti e tre i voti de' primi giudici; in grado di appello ne otterrà tre de' sette; in tutto conterà sei. L'avversario co'soli altri quattro di appello, vince la causa. Nella doppia conforme può nascere lo stesso sconcio, se si contino i voti individualmente; ma i risultamenti collegiali, nella varietà delle decisioni, son sempre due a favore del vincitore, contra l'unico riportato dalla parte succumbente.

(2) Conviene consultar la dotta opera del primo actual Presidente della Cassazione di Francia, HENRION DE PENSEY; intitolata, *De l'autorité judiciaire*.

§ CLXXVIII. *Amministrazione economica, separata dal giudiziario.*

Colla nuova ordinazione del potere giudiziario si distaccò dal medesimo tutto lo amministrativo. Prima la Regia Camera della Sommaria partecipava dell'uno e dell'altro potere. Giudicava le cause del Fisco, e molte altre; rivedeva i conti pubblici; invigilava al governo de' comuni. Nelle provincie i Presidi sovrastavano alla giustizia, che si rendeva dalle Regie Udienze, ed amministravano le provincie. Oggidì, proseguendosi le cose ordinate nel decennio, ogni provincia ha

un Intendente, ch'è il capo dell'amministrazione provinciale; e più Sottotendenti, che subordinati allo Intendente, amministrano i varj distretti di ogni provincia. L'amministrazione particolare e immediata d'ogni comune è appo il Sindaco, gli Eletti e il corpo de' Decurioni. Ogni Intendente è capo di un consiglio di Intendenza (1). La Gran Corte dei Conti, così quella di Napoli, come una seconda in Palermo, ha la conoscenza di tutti i conti pubblici, ciascuna della parte corrispondente del regno; e conosce in secondo e talvolta in primo grado del contenzioso amministrativo. La istituzione degli Intendenti avrebbe avuto luogo in Napoli, prima della militare occupazione, se qualche accidente, e poi la invasione, non ne avesse impedita la gloria al vostro augusto avolo. In ogni provincia si unisce ogni anno, per alquanti giorni del mese di Maggio un consiglio provinciale, durante il quale cessano quasi del tutto le facultà dell'Intendente; e tal consiglio esamina la condotta de' funzionarj pubblici, e i bisogni della provincia, ed espone tutto a S. M.

(1) Tutta l'ordinazione amministrativa è nella L. del primo di Maggio, 1816.

§ CLXXIX. *Che cosa sia il contenzioso amministrativo.*

Ma che cosa è il contenzioso amministrativo? La sua idea è semplicissima. Ad occasione dell'amministrazione pubblica, nascon sovente delle controversie *de meo et tuo*, o fra privato e privato, o fra privati e il governo o le pubbliche amministrazioni. Siffatte controversie non possono essere lasciate al poter giudiziario comune. Le ragioni principali di tal separazione son due. La prima è, che la lentezza de' giudici comuni spesso è incompatibile colla urgenza de' provvedimenti amministrativi. La seconda, che il governo non può abbandonare la custodia delle massime e de' privilegj della am-

ministrazione, senza esporli ad essere alterati, e senza farsi subordinato a' suoi subordinati. Se il Re lascia a' magistrati del contenzioso comune il giudicare indipendentemente dalla sua opinione, nelle cause private; potrà mai abbandonare la indipendenza della amministrazione sovrana, la quale se si facesse dipendente, cesserebbe di esser sovrana? Ecco qualche esempio principale del contenzioso amministrativo. Converrà, che di un sito si faccia una piazza forte; si dovranno occupare de' suoli, si dovranno demolir delle case. I privati interessati è giusto, che sieno intesi; e se ne sono proprietarj, o vi han de' diritti, è giusto, che sieno ristorati. Le controversie sono allora naturalmente col governo; e possono essere anche tra privati, ma congiunte all'interesse del governo. Se queste cause si dovessero recare a' tribunali ordinarj, potrebbero prima venire i nemici, che farsi la piazza forte. Una occupazione di strada pubblica da parte di un privato è un oggetto di tale urgenza, che se la pubblica amministrazione non vi accorra prontamente, potrebbe per anni rimanere intercetta la strada, con positivo disturbo de' cittadini. Appartienasi all'amministrazione la imposizione e la riscossion de' tributi. Ma dalla riscossion del tributo possono emergere varj richiami di giustizia. Se questi si abbandonassero a' tribunali, oltre il ritardo, che ne deriverebbe alla riscossione, potrebbe venirne di leggieri l'alterazion delle massime costitutive dello stesso tributo; ed i tribunali co' loro giudizj altererebbero facilmente la economia generale, ed assoggetterebbero alla loro cognizione le disposizioni governative. Il legame fra le dette ed altre materie di giustizia e le amministrative fa necessaria ancora un'altra cosa, cioè la dipendenza immediata de' giudici del contenzioso amministrativo dal RE, ch'è il capo sommo dell'amministrazione; ed è quindi il sommo giudice delle controversie di contenzioso amministrativo. Per la qual cosa in ultimo grado le decisioni

di queste materie debbono esser rivedute da S. M. Questa parte di amministrazione giudiziaria è la sola, che convien-
si ritenere dal Re; poichè tutta l'altra, che riguarda i
semplici interessi privati, sta ben delegata a' magistrati; ed
il Sovrano basta, che invigili sopra loro. Così ha fatto il vo-
stro grande avolo; così fa il vostro augusto padre; così han
fatto e fanno i saggi Principi de' tempi moderni. Appo i no-
stri antichi l'uso non era diverso; ma la diversità era più
nel linguaggio (§ CXXXVII). Nelle cause di dubbia com-
petenza, dove procedano in concorso le due giurisdizioni,
quella del contenzioso amministrativo e quella del contenzio-
so comune, gl'Intendenti *elevano il conflitto*, il quale at-
to arresta la causa; e S. M. lo decide, udito il parere del-
la Consulta del regno. Badino però gl'Intendenti a non es-
ser facili nella elevazione de' conflitti; perchè il provvedi-
mento salutarissimo affidato loro non degeneri in cavillo ed
in vessazione delle parti, amministrandolo male.

§ GLXXX. Giudici del contenzioso amministrativo.

Giudici del contenzioso amministrativo sono in prima i-
stanza i Consigli delle Intendenze; in secondo grado, le GG.
Corti de' Conti, e di quella di Napoli la prima Camera. Que-
ste però non formano decisioni, ma pareri; che divengono
decisioni irrevocabili dopo l'approvazione di S. M. Il Re,
prima di approvare o riprovare, suole udir la Consulta del
regno. Lo appello alla G. C. de' Conti è devolutivo, non
sospensivo. Le cause dei conti delle pubbliche amministra-
zioni si fanno in prima istanza nelle stesse GG. Corti dei
Conti, ed in revisione ordinaria passano alla Consulta del re-
gno. Qualche cosa del contenzioso amministrativo è data
anche agli Eletti ed a' Sindaci de' comuni. In tutta la ma-
teria del contenzioso amministrativo abbiamo due ottime leg-

gi del 1817, più piene e più distinte di quanto in ciò vi è
stato finora in Francia, e di quanto fu tra noi nel decen-
nio. La prima, de' 21 di Marzo, contiene i principj della
separazione di tal contenzioso, le sue materie, i suoi giu-
dici. La seconda de' 25 contiene il rito. Della legittimità
delle prede marittime, materia dipendente dalle relazioni po-
litiche tra S. M. e le altre potenze, giudica un Consiglio,
che prende il nome dall'oggetto.

CLXXI. Camere degli avvocati, e dei notai.

L'anno 1809, sorsero due altre novità, che si posson
considerare come due appendici delle nuove giurisdizioni;
le Camere di disciplina notariale, che furon create addì 3
di Gennajo, e la Camera di disciplina degli avvocati di Na-
poli, che fu creata addì 15 di Luglio. Delle prime ne fu
stabilita una nella residenza di ciascun tribunale. Una ca-
mera di avvocati si doveva medesimamente stabilire per ogni
provincia; ma si è restato alla sola di Napoli. Ogni came-
ra notariale è un collegio di un dato numero di notai, il
quale esercita la censura su tutta la classe; procura l'esat-
to adempimento de' doveri di ciascuno individuo della mede-
sima; ha cura di raccogliere gli atti di ogni notajo, che
muoja, in un archivio, che tiene appresso di se; s'inter-
pone nelle controversie, che per cagion di officio nascono
tra notajo e notajo, o tra notai e coloro, che hanno uopo
del lor ministero. Avendo la M. del Re FERDINANDO di ve-
neranda ricordanza trovato utilissimo tale stabilimento, so-
pra tutto a conservare il decoro d'un impiego, ch'è stato
mai sempre onorato nel regno, e che nol sarà giammai so-
verchiamente, per essere il depositario della fede pubblica;
espressamente lo confermò, e ne ampliò le prerogative, con
legge de' 23 di Novembre, 1819.

La Camera degli Avvocati di Napoli è composta di quindici de' principali di quest'ordine. Esercita ella medesimamente la censura sullo stesso, e su tutta la classe de' professori legali; di cui la seconda parte la compongono i *patrocinatori*; come oggidì si dicono, e che prima si addimandavan procuratori. Difende gratuitamente i poveri; per mezzo di professori, che loro destina. S'interpone in tutte le controversie, che possan nascere fra difensori e clienti. Quando costoro non son d'accordo fra se, su le ricompense delle fatiche fatte dagli uni in pro degli altri, pronunzia i suoi avvisi; i quali avvisi poi passano alla disamina de' tribunali, se le parti non vi si acchetino. Per tali ricompense S. M. FRANCESCO I ha data ultimamente, a proposta della Consulta, così alla Camera degli Avvocati, come a' tribunali, delle norme certe, laddove prima tal materia vagava nello arbitrario (1). Un collegio, che sovrasti alla disciplina della professione la più nobile e la più brillante infra le civili, non è nuovo nel regno; essendoci stata nella fine del passato secolo l'Aula Censoria, che non andò avanti per accidenti.

Oltre le descritte Camere ce ne son due tutte diverse, istituite in Napoli ed in Foggia, per proporre al governo i mezzi da far fiorire il commercio, dal quale prendono il nome.

(1) Decr. di Ott. 1827.

§ CLXXXII. *Codici francesi, datoci tra 'l 1808 e 'l 1812. Leggi nostrali sui delitti e sulle pene, e sulla procedura penale, de' 20 e de' 22 di Maggio, 1808.*

Alla nuova ordinazione del potere giudiziario venne congiunto il cambiamento delle leggi regolatrici de' giudizj e civili e criminali, così nel rito, come nel merito; da dovere aver principio le dette due gran novità, quella cioè

dei tribunali e quella delle cennate leggi, dal di primo di Gennajo del 1809, siccome lo ebbero, ma con qualche eccezione. Dei cinque codici francesi, che sono il *Civile*, quel di *Procedura civile*, quel di *Commercio*, il *Penale* e quello d' *Istruzion criminale*, ci furono in prima dati i tre primi in semplice e pretta traduzione; e furon con essi abrogate tutte le leggi antiche, nelle materie, che formavano oggetto della legislazione novella (1). La osservanza della procedura civile francese cominciò dal primo di Aprile. Per alquanti mesi prima fu in vigore un *Regolamento pei giudici di pace e pe' tribunali* (2). In quanto alle cose penali, avemmo una *Legge sui Delitti e sulle Pene* (3); ed una *Legge sulla giurisdizione di polizia e sulla giustizia correzionale* (4), oltre la parte criminale contenuta nel *Regolamento anzidetto* (5). La legge dei delitti e delle pene è de' migliori lavori, che si sien fatti dai nostri, in materia di legislazione. La profondità e l'analisi, la precisione ed il metodo, la saviezza e la sagacità che vi regnano, ne fanno un'opera utilissima, per attingervi i principj dottrinali della materia, anche oggidì, che non ha più forza di legge; avendo dovuto per la condizione del tempo, in capo a tre anni, cedere il luogo al *Codice Penale* francese, il quale ci fu dato tradotto, come già gli altri codici, con decreto de' 23 di Aprile, 1812. Per la sola procedura penale restammo colle disposizioni dette di sopra, senza darci la francese. Con esse nondimeno si cominciò a mutare il rito; e di scritto e segreto, come dianzi era stato, divenne orale e pubblico, come già era divenuto il francese.

(1) Decreti de' 22 di Ott. e de' 26 di Dic. 1808.

(2) De' 20 di Maggio, 1808.

(3) Dello stesso di 20 Maggio, 1808.

(4) De' 22 di Maggio, 1808.

(5) Titolo VIII.

§ CLXXXIII. *Codice Civile.*

Il Codice Civ. fu il formato in Francia tra l'anno XI e XII repubblicano, cioè tra 'l 1803 e 'l 1804, e pubblicato a' 31 di Marzo del detto secondo anno; e che tuttora è ivi in vigore, con qualche emenda. Egli è la principal parte della nuova legislazione; e forma come un prontuario dei principj di tutte le materie del diritto privato, che sono i principj di giustizia i più fecondi e i più usuali. Egli deriva in gran parte dalle leggi romane, e dalle costumanze francesi, fra le quali spesso transige (1). E vuolsi confessare, che con tutti i suoi difetti, è una delle più belle opere del secolo, per la sceltrezza delle cose, per la chiarezza della sposizione, e per l'ordine, che le lega. Tornerà egli di quì a poco oggetto di nostro particolare intertenimento, come termine di paragone col diritto antico, ne' principali suoi punti di differenza, specialmente ne' trasfusi nelle attuali Leggi Civili. Uno de' suoi compilatori ha confessato apertamente, che se si fosse fatto più tardi, molte materie sarebbero state regolate diversamente; alludendo alla diversa forma, che il governo venne poi a prendere sotto un solo (2). E questa può passare per osservazion generale sopra tutti e cinque i codici francesi, poichè a tutti presedè lo spirito della politica del tempo.

(1) *Discours, préliminaire au Code Civil, par PORTALIS.* Si truova nel principio della *Conférence du Cod. Civil*, ed altrove.

(2) MALLEVILLE, tom. II, pag. 179.

§ CLXXXIV. *Codice di Commercio.*

Quel di commercio è stato generalmente lodato, per aver raccolti in buon ordine le regole e le usanze delle principa-

li nazioni moderne, concernenti il diritto del commercio, le quali prima si cercavano qua e là più nelle tradizioni, e nelle opere de' privati scrittori, che nelle leggi de' popoli. Il diritto romano ci dava ben poco in questa parte, poichè i Romani non erano stati una nazione commerciale; e quel poco, presolo da' greci abitanti dell' isola di Rodi, famosi nell' antichità per lo commercio, veniva sotto nome di legge rodia, di cui esiste un titolo nelle Pandette. *Io son padrone della terra*, dice ivi un Imperadore, e *la legge*, intendendo della rodia, è *padrona del mare* (1). La città di Amalfi a noi vicina, celebre per lo suo traffico, ne' secoli di mezzo, e più per la invenzione della bussola nautica, aveva una famosa legge di commercio, conosciuta sotto nome di Tavola Amalfitana, che tre secoli addietro si osservava ancora nel regno, e di cui rimane ora la sola memoria (2). Ne' tempi seguenti alla prosperità Amalfitana un celebre libro italiano, ma imperfetto, intitolato *Consolato del mare*, dov' eran raccolti gli usi mercantili delle nazioni, che costeggiano il mediterraneo, prese a fare quasi di per tutto le veci di un diritto marittimo comune. Una legge commerciale non può essere così propria di un paese, che non abbia riguardo alle usanze di altri popoli; poichè il commercio esterno si esercita fra stranieri e stranieri, e la sua parte fondamentale debbe esser quella, in cui convengano le più delle nazioni mercantili. Il Codice di Commercio ritrae molto dalla famosa ordinanza di Francia del 1673, compilata sotto il ministero di COLBERT dal celebre SAVARY, autore del Dizionario e di altre opere di commercio, e si chiamava comunemente il codice di Savary (3); siccome anche dalla ordinanza della Marina del 1681.

(1) L. IX, D. *De lege Rhodia de jactu.* Adde GOTHOFREDUM *ibi.*

(2) *Hinc in regno, non lege Rhodia maritima decernuntur; sed ta-*

bula, quam Amalfitanam vocant, omnes controversiae, omnes lites, ac omnia maris discrimina ea lege, ea sanctione usque ad haec tempora finiuntur. MARINUS FRECCIA *De subfeudis; de officio Admirati.* N. 8.
(3) *Conference des ordonnances de Louis XIV, Préface. A Paris. 1760.*

§ CLXXXV. *Codice di Procedura civile. Importanza del rito giudiziario in generale.*

Il codice di Procedura Civile, che fu anche il francese, benchè avesse da capo a fondo cambiato tutto il nostro rito, ed apportatoci del bene e del male; ci partorì il comodo di avere in un picciol libro un sistema autentico di pratiche giudiziarie; laddove prima le dovevamo ripetere da molti libri, e parte anche dalla tradizione del foro. Egli riuscì nuovo per noi, ma non per la Francia; dove era stato formato in gran parte sugli usi precedenti, e sulla ordinanza del 1667. Le procedure, così la civile, come la penale, che viene a dire l'ordine degli uni e degli altri giudizj, consistono in formalità ed in pratiche minute. In che modo, per esempio, l'attore, cioè chi muove la lite, dee chiamare in giudizio il reo? Come dee questi esporre le sue eccezioni e le sue difese? Come la causa debbe esser recata alla udienza del tribunale? Come i testimonj hanno ad esser sentiti? Sotto quali forme dee il giudice concepir la sentenza? Quali rimedj ci ha contra di essa, e come sperimentargli ecc.? Sotto questo aspetto lo studio della procedura è noioso e di poco conto. Ma il suo obbietto è grande; è quello di regolare tutto lo andamento esterno dei giudizj; di abilitare le parti a produrre tutte le loro ragioni; di porre in istato il giudice da pronunziare con cognizione e con libertà, ma in modo che abbia un freno salutare nella opinione pubblica, e nella vigilanza del governo sopra lui; di fare che i giudizj in una stessa causa si seguano in guisa,

che l'ultimo sia immutabile, e che porti seco un criterio visibile, ma ragionevole, di verità civile; di stabilire in somma a guardia della giustizia un sistema di forme sue tutelari. Di questa parte del diritto pubblico va principalmente inteso quel bel motto del Gran Cancelliere d'Inghilterra, BACONE da *Verulamio*; *Ius privatum latet sub tutela juris publici* (1).

(1) *In Sermonibus fidel.* LXI.

§ CLXXXVI. *Differenze più notabili fra la vecchia e la nuova procedura.*

Moltissime sono le differenze tra la procedura moderna e la nostra antica; ma due sono fondamentali, e meritano, che la memoria ne resti viva. Le mosse giudiziarie ora sono tutte e al tutto delle parti, ed indipendenti dall'opera del giudice; cominciando dalla introduzione del giudizio, che si fa per semplice citazione. Al giudice allora si va, quando si sono compilate le carte. La nostra passata procedura era quasi sempre appoggiata agli ordini del giudice; e la introduzione del giudizio aveva d'uopo, che il giudice ordinasse la intimazione. Questo faceva, che non vi era causa, che non dipendesse da un commessario; o destinato dal Presidente, o, come in Vicaria per lo più si faceva, scelto da una parte. Col giudice commessario andava unito uno scrivano o attuario, secondo che si chiamava, scelto sempre dalla lista del tribunale, per distendere gli atti del giudice, e per raccogliere e conservare le carte, che divenivan di pubblico diritto. Tal particolarità ne portava un'altra; e questa è la seconda e maggiore. Il commessario della causa dava da se in sua casa i provvedimenti bisognevoli al corso della medesima, udendo le parti in contraddizione. Questi congressi

si addimandavano *contradittorj*; e facevansi per ordinario nelle ore vespertine delle giornate giuridiche. Gli scrivani allora eran divisi in molte così dette banche; e ciascuna banca dipendeva da un capo, che si appellava *mastro d'atti*. Tutte insieme le banche con un segretario per ogni tribunale facevano il servizio delle odierne cancellerie. Il grande utile di questo sistema si era, che i collegj de' giudici erano sbarazzati da' provvedimenti preparatorj, interlocutorj ed esecutivi; de' quali il commessario riferiva al collegio quelli soltanto, o ch' ei stimava riserbargli, o contra i quali le parti producessero gravame. E le case de' giudici erano nel dopo pranzo, come tanti tribunali, dove si disbrigava una folla di affari minuti. Nasceva da ciò un' utilità, che si aveva nel commessario un giudice sempre istruito della causa, per gli spessi contraddittorj, che dinanzi a lui si facevano. Sarebbe da tentarsi, se questa parte della procedura antica potesse risorgere ed innestarsi alla nuova.

§ CLXXXVII. Codice penale.

Passiamo al *Codice penale*. Ogni codice di questa fatta dee contenere tre cose; 1.º la determinazione delle azioni punibili; 2.º la determinazione delle pene; 3.º la determinazione dell' ufficio del giudice così per lo scoprimento del reo, come per l' applicazion della pena. Quanto al primo oggetto, il Codice francese distingue tutti i maleficj in *contravvenzioni di polizia*, in *delitti*, in *misfatti*. Egli stabilisce una scala di pene, che procedono dalla infima alla somma. Questa scala serve a distinguere la importanza de' reati. Chiama *contravvenzioni* quelle azioni, che vengon punite con pene di polizia, che sono le minori. Chiama *delitti* que' maleficj, che si puniscono con pene correzionali, che sono le medie. Chiama *misfatti* quei, che si puniscono con

pene afflittive di corpo, che sono le maggiori (1). Se dunque si dimanda, perchè il tal reato è misfatto, non delitto, e viceversa? La legge risponde: Perchè va punito colle pene maggiori o colle medie. E se si domanda di nuovo, perchè gli si è imposta una delle pene maggiori o delle medie? Altra risposta non può dare il sistema, se non che il reato è de' massimi o de' medj; che viene a dire, misfatto o delitto. Sembra dunque, che la formazione anzidetta delle classi cada nel circolo vizioso, e confonda la malizia naturale dell' uomo e i varj gradi di malizia tra loro col divieto del legislatore; perciocchè non sarebbe dipeso, se non da lui, il collocare il reato diversamente. È forza dire che il legislatore abbia seguito, in queste distinzioni, altre regole, che non ha manifestate. Le contravvenzioni hanno un carattere naturale, che le distingue dagli altri reati. Sono azioni illecite, perchè vietate da legge positiva. I delitti e misfatti sono vietati, perchè naturalmente illeciti. Più difficile è la distinzione tra reati e misfatti. I Romani chiamavan delitti tutti i maleficj, e gli distinguevano in privati e pubblici. I privati eran quelli, che offendevan lo individuo e la civil società insieme. Nella parte delle pene, in paragone di quelle degli scorsi secoli, spira il Codice Penale maggiore umanità.

In ordine all' ufficio del giudice due cose son notabili del novello sistema. La prima, che per lo scoprimento del reato e del suo autore, egli abbandona il giudice alla sua logica naturale; laddove il sistema antico lo impacciava di troppe regole. La seconda si è, che il giudice liberissimo nel fatto, cioè nel risolversi sulla reità o sulla innocenza dell' accusato, è strettamente legato nel diritto, ovvero nell' applicazion della pena; salvochè nelle picciole subalterne graduazioni, che la stessa legge assegna talvolta allo stesso reato. Benchè il reato sia stato accompagnato da circostanze di atro-

cità imandita, purchè non prevedute dalla legge, non può il giudice trapassare la pena da questa assegnata. E del pari non può diminuirla di nulla, se circostanze impreviste nella legge suggeriscano qualche indulgenza in pro del reo. S'egli dubiti un tal poco del commesso eccesso, e sia quanto si voglia leggiero il dubbio a fronte alle opposte probabilità, ed ancorchè si tratti di un uomo di vita apertamente facinorosa, dee assolverlo; nè può transiggere il dubbio con una diminuzione di pena. Il sistema opposto era lo antico, e si chiamava delle pene arbitrarie. L'uno e l'altro ha i suoi detrattori ed i suoi encomiatori. La inflessibilità della legge sulle circostanze scusanti, da quella non calcolate, ha creata la necessità nel nuovo sistema di aprire una strada legale alla grazia del Sovrano, a cui il giudice condannando, raccomanda talvolta il condannato. Ma niun compenso porge il sistema nè allo scampo de' notorj malvagi, quando il caso o l'arte abbia sparsa qualche picciola nebbia sulla chiarezza del lor reato; nè alla insigne e straordinaria malizia, che si truovi talvolta in circostanze non antivedute.

(1) Codice penale. Art. 6 e 464.

§ CLXXXVIII. Codice d'istruzione penale francese.

Perchè non ci fu accomunato. Sposizione delle Corti di Assisa e de' Giury.

Il Codice francese di procedura penale, detto d'istruzione criminale, formato il 1808, non ci fu comunicato nel decennio; perchè intero non si poteva, e riformato non si volle; sicchè ci continuarono il Regolamento de'20 e la Legge de' 22 di Maggio del 1808. Giova prendere qualche idea delle sue parti essenziali, la quale farà conoscere, perchè non si potè qui ordinarne la intera osservanza. Egli è fon-

dato su due istituzioni, le quali non si affacevano punto allo stato delle nostre cose; quella cioè de' *Giury* e quella delle *Corti di Assisa*. Vi sono in Francia le *Corti* dette *Reali*, che nelle cose civili son tribunali di appello sopra i tribunali civili, e corrispondono alle nostre Gran Corti Civili. Le dette Corti hanno ancora giurisdizion penale, e la esercitano a questa guisa. In primo luogo le materie correzionali son giudicate dalle Corti Reali in grado di appello sopra i tribunali civili, trasformati in correzionali, posti ne' loro dipartimenti; o ne' dipartimenti confinanti, quando sieno ad esse più vicini, che al capoluogo del dipartimento proprio (1). In secondo luogo nelle materie criminali, ovvero ne' misfatti, giudicano, se lo imputato abbia contra di se tali pruove o indizj, che meriti dopo le informazioni contra lui prese, di esser posto in istato di accusa e sottomesso a giudizio formale (2). In terzo luogo formano le Corti di Assisa ogni tre mesi, nel seguente modo, per giudicare gl'individui già sottomessi ad accusa (3). Nei capoluoghi, dove risiede una Corte Reale, le Assise sono tenute da cinque dei membri di quella, un de' quali fa da Presidente; intervenendovi quel Procurator Generale o uno de' suoi Sostituti, e quel Cancelliere (4). Negli altri capoluoghi la Corte di Assisa vien composta da un membro della vicina Corte Reale, a ciò delegato, che fa da capo; e da quattro Giudici, presi da' Presidenti e da' più anziani del tribunal civile del luogo stesso; con quel Procuratore Regio o con uno de' suoi Sostituti, e con quel Cancelliere (5). Le corti di Assisa non conoscono di tutta la causa criminale, ma la parteggiano co' Giury, distinguendola in quistione di fatto e di diritto. Il fatto è giudicato dal Giury.

Ma che cosa mai è il Giury? Eccolo. Quindici di avanti l'apertura della sessione di una Corte di Assisa, il Presidente richiede il Prefetto del dipartimento (che corrisponde fra noi ad un Intendente), perchè gli nomini sessanta per-

sono notabili, di anni trenta compiuti, e godenti de' dritti civili e politici, da scegliersi fra i proprietari; fra i funzionarj dell'ordine amministrativo, creati dal Re; fra i dottori e licenziati in diritto, in medicina, nelle scienze e nelle belle lettere; fra i notai; fra i negozianti, agenti di cambio, e mercatanli di maggior conto; fra gl' impiegati delle amministrazioni, godenti però un soldo di 4000 franchi l'anno almeno; ed esclusi i Ministri di Stato, i Prefetti, i Sottoprefetti, i Giudici, i Procuratori del Re e lor Sostituti; come anche i Consiglieri di Stato, incaricati di qualche amministrazione regia, i ministri di un culto qualunque, ed i settuagenarj. Il presidente riduce la lista de' 60 a 36 fra ore 24, dal momento, che l'ha ricevuta; e la rinvia fra lo stesso termine al Prefetto, che dee farne varie comunicazioni (6). Gl' individui scelti, e cerziorati ad uno ad uno, almeno otto giorni prima, senza che alcun di loro sappia degli altri, sono in obbligo, sotto date pene, di farsi trovare in un dato giorno al luogo di residenza della rispettiva Corte di Assisa (7). Ivi la loro lista vien notificata ad ogni accusato, il dì precedente alla sua causa (8). Il dì appresso, purchè se ne truovino trenta presenti, e non iscusati, nè dispensati, supplendo alla nominazione nel contrario caso il Presidente della Corte; si fa la sortizione in presenza dello accusato e del Procurator Generale (9). A misura che vien cavato un nome, può liberamente ricusarlo così il Procuratore Generale, come lo accusato, dandosi una ricusa di più a costui, dove il numero non sia pari; e ciò sinchè ne restino almeno dodici (10). Questi dodici pel giuramento, che danno, di pronunziare secondo la loro coscienza, e di non comunicar con alcuno prima di pronunziare (11), si chiamano individualmente *Giurati*; e formano insieme presi un consiglio, che si chiama in inglese *Giury* (12). Formato così il Giury, e dato il descritto giuramento da' componenti, im-

mediatamente col Presidente dell'Assisa essi passano alla disamina dell'accusa in pubblico, presenti lo accusatore, ch'è il Procurator Generale il quale insta per la punizione del reato; la parte offesa, che si chiama parte civile, perchè all'offeso nel sistema attuale è dato d'insister solo per la rifazione dei danni e interessi civili; e lo accusato, co' testimoni a carico ed a discarico (13). Si fa la discussione in contraddittorio di quanto concorra a pro e contra del reo; la qual si chiama *dibattimento*, parte importantissima dell'odierno rito penale (14). Indi il Presidente riassume l'affare, propone le quistioni di solo fatto, dà delle istruzioni ai Giurati, gli esorta a tenersi fermi al lor dovere, e gli lascia andar così soli nella camera del loro consiglio, dove il primo sortito assume le parti di capo (15). Ivi essi decidono del fatto; il maggior numero forma la dichiarazione; la parità si risolve in favore del reo; la dichiarazione si pubblica, e non è soggetta a ricorso alcuno (16): se non che, dove la Corte unanimamente sia convinta, che i giurati, osservate le forme, si sieno ingannati nel merito, soprassiede dal giudizio, e rimette la causa al nuovo Giury dell'Assisa seguente, la dichiarazione del quale dee di necessità esser seguita (17). Se lo accusato sia stato dichiarato reo della imputazione principale, a semplice maggioranza, i Giudici della Corte deliberano fra loro sullo stesso punto; e quando congiungendosi il maggior numero de' Giudici al minor numero de' Giurati, si formi la pluralità favorevole, lo accusato di reo vien dichiarato innocente (18). Se lo accusato sia stato dichiarato innocente, il Presidente lo rimette in libertà (19). Se dal dibattimento sia risultata contro di lui qualche novella incolpazione, non reggendo la prima, il presidente dopo liberatolo dalla già svanita accusa, lo avvia per un altro giudizio (20). Dichiarata ne' soprascritti modi vera la imputazione, la Corte passa ad ascoltar le parti sul diritto

per vedere, se si convenga pena e quale, se la parte civile debba esser ristorata dei danni dedotti; il tutto anche in pubblico. Indi si chiude a deliberare (21). Dall'arresto possono produrre ricorso in Cassazione il condannato, il Procurator Generale, la parte civile (22). La Corte di Assisa si discioglie, finito che abbia di giudicare tutte le cause, che l'eran preparate nella sua apertura (23). Dalla sposizione di tutto questo procedimento si fa manifesto, perchè il Codice d'Istruzione penale francese non potè aver luogo in Napoli, come l'ebbero gli altri quattro, mediante una semplice traduzione, cioè perchè non avevamo nè Giury, nè Corti di Assisa. E perchè queste istituzioni non ci si diedero con tutte le altre novità, che ricevemmo? Non è inutile saperlo, trattandosi di una materia spesse volte tra noi ventilata, da che le novità han preso il luogo de' nostri usi antichi (24).

(1) *Code d'Instruction Criminelle*, art. 201.

(2) *Ibid.* 218-221. (3) *Ibid.* 251 et 259.

(4) *Ibid.* 252. (5) *Ibid.* 253.

(6) *Ibid.* 382-388. (7) *Ibid.* 389. (8) *Ibid.* 394.

(9) *Ibid.* 395. (10) *Ibid.* 399, 400, 401. (11) *Ibid.* 312.

(12) *Ibid.* 393. (13) *Ibid.* 405. (14) *Ibid.* 310-335.

(15) *Ibid.* 336-342. (16) *Ibid.* 342-350. (17) *Ibid.* 352.

(18) *Ibid.* 351. (19) *Ibid.* 358. (20) *Ibid.* 361.

(21) *Ibid.* 362 et seqq. (22) *Ibid.* 373. (23) *Ibid.*

(24) Abbiám parlato dei Giurati e delle Assise, secondo il loro stato attuale in Francia; ma l'una e l'altra istituzione sono antiche, e comuni a' popoli settentrionali, che invasero il mezzo giorno della Europa, i quali le recarono in Alemagna, in Inghilterra, in Francia, in Italia. I Giurati si dicevano anche *Parti*, perchè eguali alle parti contendenti; ed il loro uso si collegò strettamente colla feudalità. Gli uomini de' feudi si giudicavan fra loro a vicenda nelle corti dei loro signori; e i signori anche tra loro nella corte del Re. Il nostro FEDERICO II riserbò a' feudatarj del regno *sibi in vicem* i giudizj così criminali, come civili, obbligandogli prima a giurare di esercitargli *nulli favori vel gratiae deferentes. Const. Ut universis et singulis. Tit.*

De servando honorem Comitibus ecc. (Di sopra, § CII). Questo privilegio i nostri feudatarj lo perdettero a poco a poco (§ CCXX). In Francia l'uso de' Giurati e de' Pari cessò più tosto. In Inghilterra si mantenne più lungamente, e fu consolidato colla Gran Carta. L'assemblea costituente, con legge de' 16 di Settembre del 1791, lo richiamò in Francia dalla isola sua rivale, divenuta allora suo modello: e fu chi allora tentò di adattarlo anche alle cause civili. Negli ann. seguenti molti regolamenti furon fatti sopra i Giurati; e le loro attribuzioni variarono di tratto in tratto. Il loro stato presente viene dall'anno 1808, dietro una *lunga fluttuazione* dell'opinione pubblica sull'oggetto, attese le forti ragioni e le grandi autorità, divise tra l'affermativa e la negativa. *Repertoire universel de Jurisprudence. V. Jury et Juré.* Le Assise erano assemblee giurisdizionali temporanee, e spesso ambulanti, che nei secoli di mezzo si occupavano e di liti e di affari pubblici. *Assisae et Assisiae dicuntur comitia publica, conventus et consessus proborum hominum, a Principe vel domino feudi electorum, qui pro tribunali jus dicunt, lites dirimunt; de rebus ad rem publicam spectantibus statuta conficiunt... Malla publica, Placita... Apud Anglos vero Assisa definitur sessio Justitiariorum duorum, itinerantium cum Justitiariis pacis, ut vocantur, in urbe capitali uniuscujusque comitatus, bis in anno, ut audiant placita, lites componant, et pro tribunali jus dicant.* DU CANCE, *Glossar. lat. V. Assisa.* Ne' monumenti de' tempi di mezzo si truovano anche *Jurati ad Assisam. Ibid. V. Juratus.* In Italia le Assise si son chiamate più tosto coll'altro nome di *Placiti e Malle.* MURATORI, *Antich. ital. Dissert. XXXI.* In Napoli la voce *Assisa* si è usata per lo stabilimento pubblico del prezzo de' commestibili; e viene anche dalla stessa origine, poichè nelle Assise si facevano i decreti annonarj, e si chiamavano ancora Assise. *Assisa rerum venalium pro decreto in Assisis lato, de rebus venalibus et earum qualitate.* Così i PP. di S. Mauro al citato articolo del Sig. DU-CANCE. La voce aveva altri significati, provenienti tutti dalla idea radicale, che si possono vedere nel citato articolo. Nel nostro regno, a' tempi specialmente di FEDERICO Imp. abbiamo avute anche le Assise vere. RICCARDO da S. Germano, sotto l'anno 1220, dice di FEDERICO: *Capuam se conferens, et regens ibi Curiam generalem pro bono statu regni, suas ASSISAS promulgavit, quae sub viginti capitulis continentur.* Ed anche al tempo dello stesso FEDERICO

rico avevamo le Assise rerum venalium. Const. Magistros Camera-
rios. Tit. De discreta cognitione causarum. Aliter, De officio Magi-
stri Camer.

§ CLXXXIX. Osservazioni sulla istituzione del Giury.
Differenze tra il francese e lo inglese.

Assise, cioè tribunali criminali ristretti alle quistioni di diritto, suppongono Giury, ne' quali è ristretta la cognizione del fatto. I Giury sono di remota data in Inghilterra, donde la Francia ha tolto recentemente l' esemplare de' suoi. Due sono le principali qualità, che si bramano nei giudici, la istruzione e la imparzialità. Colla decantata invenzione del Giury si è creduto di assicurare la seconda; poichè per la perizia del giudicare, si vedeva e vedesi bene, che in chi a tutto altro è dedicato non si può incontrare eguale a quella di chi ne faccia uno studio di professione ed un mestiere. Cittadini eguali abitualmente a coloro, di cui per caso e allo improvviso e momentaneamente divengono giudici; non solleciti di una carica da conservare; non soggetti alle insidie della prevenzione; colti alla impensata per non potere porre la loro autorità a traffico; colmi della fiducia delle parti, perchè scelte da esse quasi come arbitri; gelosi facilmente perciò dell'onore di corrispondervi; si è creduto, che non dovessero portare ne' loro giudizj, se non la pura mira di trovare il vero. E si è dato loro a rintracciarlo nella parte delle cause, ch' è più di senso comune. Se il gran fine si sia ottenuto, è temerario cercarlo speculativamente, al cospetto della pratica delle gran nazioni; ma conviene interrogarne la loro sapienza. Ne' libri della nazione stessa, dove tal misto di scelta e di caso forma, son già più secoli, i corpi giudicanti, e in libri di scrittori, i quali applaudiscono a tal sistema, leggiamo non pertanto, ch'egli

non è sempre favorevole all' amministrazione d' una giustizia imparziale; come nei casi, i quali offendono qualche interesse, qualche passione, o qualche pregiudizio popolare; o quando una classe di uomini è mal veduta per la sua professione; o quando alcuna delle parti ha un interesse comune col maggior numero dei giurati, mentre che l'altra l'ha opposto; o quando gli spiriti son riscaldati da dissensioni politiche o religiose. Spesso l' essere i giurati dello stesso paese, della stessa contrada fa, che rechino nella disamina un giudizio anticipato. Per tutte queste riflessioni non si è dubitato di dire, che in molti casi i litiganti otterrebbero una giustizia più esatta, se la determinazione fosse interamente lasciata al potere de' magistrati (1). Si può aggiungere, che chi non è superiore per autorità pubblica, non senza difficoltà si espone a contrarre inimicizie cogli eguali. Alla sperienza, che porge in questa parte la Inghilterra, si accoppia la più antica, che ci viene di Roma; dove nell' uso de' giudici pedanei, che per la quistione del fatto si davano dal Pretore, si scorge facilmente una immagine de' Giurati inglesi; e dove tali giudizj, nelle turbolenze civili, passando alternativamente dall' ordine senatorio allo equestre, e dall' equestre al senatorio, divenivano il flagello vicendevole della fazione, che succumbeva. I francesi avvertiti da tali esempj, nello adottare il Giury inglese, lo hanno molto modificato. In primo luogo han ristretta la eligibilità de' Giurati alle classi più istruite della nazione. In secondo luogo si son contentati, per dire formato il loro giudizio, della maggioranza de' voti; laddove senza la unanimità perfetta non vi è in Inghilterra atto di Giury. E il mezzo per giugnervi è quello di non lasciare uscire i Giurati della stanza, dov' essi vengon chiusi, se prima non si sieno messi d' accordo fra loro; mezzo, che gli stessi Inglesi dicono assurdo, e che noi ci contenteremo di chiamare

bizzarro (2). In terzo luogo han ristretta competenza de' Giurati alle sole cause penali, anzi de' soli misfatti; laddove in Inghilterra si adoperano in tutte le penali ed anche nelle civili. In quarto luogo han dato autorità alla Corte di Assisa di sottomettere il primo giudizio di un Giury ad un secondo di un Giury novello; e di riformare il giudizio del maggior numero. In quinto luogo dalla classe degli stessi misfatti hanno eccettuato i reali più gravi, la cui punizione interessa maggiormente l'ordine sociale; e gli han riserbati alle Corti Speciali, che giudicano in essi e del fatto e del diritto (3). Malgrado nondimeno di tutte queste modificazioni, si credè saggio appo noi, anche nel decennio, per circostanze soprattutto di luogo e di tempo, che il sistema de' Giurati e delle Corti di Assise non fosse qui da seguirsi.

(1) PALEY, *Philos. morale et politique*. Liv. VI, chap. VIII.

(2) *Id. ibid. vers. fin.*

(3) *Cod. d'Instrutt. Pen. Art. 535 ecc.*

§ CLXXX. *Trasfusione de' codici nell' unico attuale del regno. Nuova procedura penale, che vi si contiene.*

Le leggi del decennio, trovate in osservanza da S. M. defunta al suo ritorno del 15, riceveron da quella una saggia prorogazione interina; per non turbare, dopo tanti anni, con un repentino cambiamento, il ricorso delle cose civili, e per dar luogo frattanto ad una loro matura riforma. Cotal riforma venne fuori appunto il 1819, dietro gli avvisi del Supremo Consiglio di Cancelleria. I cambiamenti furono molti ed importanti: dove fu tolto, dove fu aggiunto, dove fu variato ed accomodato. E poichè la sperienza ha dimostrato tuttavia il bisogno di altro; si trova di reale ordine commessa alla Consulta del regno una novella rivista del tutto,

I quattro emendati codici con una nuova compilazione di procedura penale vennero allora a formare altrettante parti di un solo, al quale fu imposto il titolo di *Codice per lo regno delle due Sicilie*; e la novella legislazione venne accommunata alle provincie di là dal faro, già unite alle provincie di quà in un regno solo, come è narrato di sopra, dal primo di settembre detto anno 19. La suddetta nuova compilazione di procedura penale fu fatta bensì, tenendo presente la istruzion penale francese; ma in moltissime parti è lontana dalla medesima. Giury e Corti di Assisa sono state tuttavia tenute lungi, come nel decennio. Il dibattimento, esteso tra noi a' misfatti comuni sin dal principio del 1809, in virtù delle disposizioni del 1803 (§ CLXXXII), ci è proseguito; anzi il teniamo prorogato oltre i misfatti. Diciamo esteso fin dal principio del 1809, poichè lo *Statuto militare* del 1789, opera del vostro augusto avolo, ce lo avea già dato nelle cause de' militari. E possiamo vantarci di averne vista assai prima la utilità; la quale colle debite cautele, in quanto alla pubblicità (che non mancano nelle leggi odierne, e di cui si dee soltanto curare la esecuzione), è grandissima per lo scoprimento del vero. Al contrario è novità positiva per noi, che ne' misfatti l'azione penale sia del solo Ministero Pubblico, tranne alcuni casi, che richieggono anche la istanza preventiva dell' offeso; ed al privato offeso non si lasci se non l'azione per essere ristorato de' danni sofferti; al quale perciò si dà nome di Parte Civile. Appresso de' Romani ne' gravi delitti l'accusa era data a chiunque del popolo. Nei secoli a noi vicini fu ristretta alla sola parte offesa. Oggidì non si dà neppure all' offeso ne' misfatti. Nei delitti e nelle contravvenzioni per opposito non si può esercitare l'azion penale senza istanza della parte privata, salvo alcune eccezioni (1).

(1) LL. di Proced. Pen. Art. 38.